

REGOLAMENTO DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO
ALTERNATIVO ITALIANO, MOBILIARE, DI TIPO CHIUSO, NON RISERVATO

HI Distressed Opportunities Fund II

GESTITO DA
FININT INVESTMENTS SGR S.P.A.

Istituito da Hedge Invest SGR p.A. in data 27 luglio 2020 e approvato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 1282637/20 del 5 ottobre 2020.

Il Regolamento del Fondo è stato inizialmente modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Hedge Invest SGR p.A. del 26 novembre 2020 e approvato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 0113547/21 del 25 gennaio 2021 e da ultimo modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Hedge Invest SGR p.A. in data 13 gennaio 2025. Sussistendone i presupposti di legge, lo stesso è stato sottoposto all'approvazione della Banca d'Italia.

Il presente Regolamento si compone di tre parti: (A) Scheda Identificativa; (B) Caratteristiche del Prodotto; (C) Modalità di Funzionamento.

Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore.

REGOLAMENTO DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO ITALIANO, MOBILIARE, DI TIPO CHIUSO, NON RISERVATO – DISTRESSED OPPORTUNITIES II - ISTITUITO DA HEDGE INVEST SGR SPA E GESTITO DA FININT INVESTMENTS SGR S.P.A.

INDICE

PARTE A - SCHEDA IDENTIFICATIVA

- Articolo 1 – Definizioni
- Articolo 2 – Denominazione e Tipologia del Fondo
- Articolo 3 – Durata
- Articolo 4 – SGR
- Articolo 5 – Depositario
- Articolo 6 – Esperti Indipendenti
- Articolo 7 – Calcolo del Valore della Quota e modalità di comunicazione
- Articolo 8 – Classi di Quote

PARTE B - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Articolo 9 – Scopo ed oggetto del Fondo, Politica di Investimento, Leva, Periodo di Investimento e altre Caratteristiche
- Articolo 10 – Ammontare del Fondo e Periodo di Sottoscrizione
- Articolo 11 – Modalità di Sottoscrizione delle Quote
- Articolo 12 – Richiamo degli impegni e mezzi di pagamento
- Articolo 13 – Valore nominale di ciascuna Quota, Investimento Minimo, Incremento dell’investimento
- Articolo 14 – Regime delle Spese
- Articolo 15 – Risultati della Gestione e modalità di ripartizione degli attivi
- Articolo 16 – Rimborsi parziali
- Articolo 17 – Criteri di valutazione del Fondo

PARTE C - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

- Articolo 18 – SGR, Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti, Deleghe
- Articolo 19 – Compiti e Responsabilità del Depositario
- Articolo 20 – Sostituzione della SGR
- Articolo 21 – Assemblea degli Investitori
- Articolo 22 – Partecipazione al Fondo
- Articolo 23 – Quote e certificati di partecipazione
- Articolo 24 – Valore unitario delle Quote, scritture contabili e revisione contabile
- Articolo 25 – Modifiche del Regolamento
- Articolo 26 – Trasferimento delle Quote del Fondo
- Articolo 27 – Liquidazione del Fondo e rimborso finale delle Quote
- Articolo 28 – Legge applicabile, Foro competente

PARTE A: SCHEDE IDENTIFICATIVA

Articolo 1 Definizioni

Oltre alle definizioni altrove specificate in questo regolamento di gestione, i termini seguenti hanno il significato di seguito specificato:

“Affiliato”	Si intende: <ul style="list-style-type: none">(a) con riferimento a una persona fisica, il coniuge, i parenti di primo e secondo grado, nonché ogni persona giuridica che, direttamente o indirettamente, sia controllata da tale persona fisica ovvero dal coniuge o dai parenti di primo e secondo grado di questi;(b) con riferimento a una persona giuridica, ogni soggetto che, direttamente o indirettamente, controlli la persona giuridica in questione e ogni società o altra persona giuridica sottoposta a controllo da parte del medesimo controllante ultimo;(c) con riferimento ad un veicolo di investimento gestito da un gestore di fondi (italiano, comunitario o extra comunitario) o a cui tale gestore renda consulenza, ogni altro veicolo di investimento gestito dal medesimo gestore o da altro gestore appartenente allo stesso gruppo di quest’ultimo o a cui detti gestori rendano consulenza.
“Altre Spese”:	definizione contenuta nel par. 14.1.5.
“Altri Beni”:	definizione contenuta nel par. 9.1.2.
“Ammontare Massimo del Fondo”:	definizione contenuta nel par. 10.2.1.
“Ammontare Minimo del Fondo”:	definizione contenuta nel par. 10.2.1.
“Ammontare Totale del Fondo”:	la somma degli Importi Sottoscritti da tutti gli Investitori, come risultante di volta in volta anche a seguito di eventuali riduzioni ai sensi del presente Regolamento.
“Assemblea degli Investitori” o “Assemblea”:	definizione contenuta nell’art. 21.
“ASSETCO”:	definizione contenuta nel par. 9.4.

“Autorità di Vigilanza”:	Ministero dell’Economia e delle Finanze, Banca d’Italia e Consob, nell’ambito delle rispettive competenze previste dal Testo Unico, nonché ogni altra autorità di vigilanza eventualmente competente.
“Chiusura Anticipata delle Sottoscrizioni”:	definizione contenuta nel par. 10.1.
“Comitato Esecutivo”:	definizione contenuta nel par. 18.1.
“Compenso annuo da riconoscere al Depositario”:	definizione contenuta nel par. 14.1.6.
“Consiglio di Amministrazione o Consiglio”:	definizione contenuta nel par. 18.1.
“Consumatori”:	i soggetti definiti tali dal Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni – Codice del Consumo).
“Conto Tecnico del Collocatore Primario”:	definizione contenuta nel par. 11.3.2.
“Costi di Investimento”:	definizione contenuta nel par. 14.1.3.
“Costi di Realizzo”:	definizione contenuta nel par. 14.1.4.
“Costi per Operazioni Non Concluse”:	i costi di qualsiasi natura sostenuti in relazione a potenziali operazioni di investimento o di disinvestimento del Fondo non concluse per qualsiasi motivo.
“Crediti”:	definizione contenuta nel par. 9.1.1.
“Data di Pagamento della Provvigione di Gestione”:	definizione contenuta nel par. 14.1.1.
“Data di Inizio Operatività del Fondo”:	la data di inizio operatività del Fondo così come dichiarata dalla SGR sulla base dell’andamento delle sottoscrizioni, ai sensi del par. 11.3.5.

“Decreto”:	il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30, recante disposizioni attuative dell’articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) circa la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani.
“Depositario”:	definizione contenuta nel par. 5.1.
“Esponenti Aziendali”:	i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della SGR.
“Esperti Indipendenti”:	definizione contenuta nel par. 6.1.
“Fondo” o “FIA”:	definizione contenuta nel par. 2.1.
“Giorno Lavorativo”:	ogni giorno che non sia un sabato, una domenica o altro giorno considerato non lavorativo ai sensi del calendario dei giorni di chiusura delle banche operanti a Milano.
“Importi Allocabili”:	definizione contenuta nel par. 15.2.2.
“Importi Distribuiti”:	in ogni momento durante la vita del Fondo, la somma degli Importi Allocabili distribuiti agli Investitori ai sensi del par. 15.4.
“Importi Sottoscritti dagli Investitori A”:	la somma degli Importi Sottoscritti da tutti gli Investitori A, come risultante di volta in volta.
“Importo Sottoscritto”:	l’ammontare delle Quote sottoscritte da ciascun Investitore (<i>i.e.</i> numero delle Quote sottoscritte moltiplicato per il loro valore nominale).
“Introiti”:	definizione contenuta nel par. 15.1.
“Investimento”:	i Crediti (ivi inclusi i finanziamenti erogati dal Fondo), i Titoli, gli Altri Beni detenuti dal Fondo ai sensi del presente Regolamento.
“Investimento Minimo”	definizione contenuta nel par. 13.
“Investimento Successivo”:	qualsiasi investimento che la SGR ritiene necessario o opportuno al fine di proteggere o incrementare il valore di uno o più Investimenti già in essere. Si precisa che gli Investimenti Successivi includono (oltre agli investimenti in Crediti, ivi inclusi i finanziamenti erogati dal Fondo, e in Titoli) anche gli investimenti in REOCO, ASSETCO, società immobiliari e/o Altri Beni (incluse le spese di sviluppo e/o

ristrutturazione su immobili) e le acquisizioni di immobili posti a garanzia di Investimenti esistenti.

- “Investitori”:** gli Investitori A, gli Investitori B e gli Investitori C.
- “Investitori A”:** gli Investitori che hanno sottoscritto o sono comunque titolari di Quote A.
- “Investitori B”:** gli Investitori che hanno sottoscritto o sono comunque titolari di Quote B.
- “Investitori C”:** gli Investitori che hanno sottoscritto o sono comunque titolari di Quote C.
- “Investitori Inadempienti”:** definizione contenuta nel par. 12.3.
- “Investitori Professionali”:** i clienti professionali privati, i clienti professionali pubblici, nonché coloro che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali, ai sensi dell’art. 6, co. 2-*quinquies* e 2-*sexies* del Testo Unico.
- “Investitori Successivi”:** definizione contenuta nel par. 10.2.3.
- “Manager”:** i membri:
- (a) del *team* di investimento della SGR dedicato in via prevalente al Fondo;
 - (b) del Consiglio di Amministrazione, nonché i dipendenti della SGR con funzioni direttive.
- “Norme Prudenziali”:** le norme in materia di gestione collettiva del risparmio contenute:
- (a) nella direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011;
 - (b) nel Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012;
 - (c) nel Testo Unico; e
 - (d) nei provvedimenti di attuazione del Testo Unico emanati dalle Autorità di Vigilanza.
- “Nuova SGR”:** definizione contenuta nel par. 20.2.

“Operazioni di Disinvestimento”:	ogni operazione di liquidazione e/o ripagamento e/o cessione di Crediti e/o di Titoli e/o di Altri Beni detenuti dal Fondo e/o ogni operazione di rimborso dei finanziamenti erogati dal Fondo.
“Operazioni di Investimento”:	ogni operazione di acquisto (in qualsiasi forma) e/o sottoscrizione di Crediti, (ivi inclusi i finanziamenti erogati dal Fondo) e/o di Titoli e/o di Altri Beni effettuata dal Fondo, direttamente o indirettamente (nei limiti consentiti dal presente Regolamento). La definizione comprende anche gli Investimenti Successivi.
“Periodo di Investimento”:	definizione contenuta nel par. 9.8.1.
“Periodo di Riferimento della Provvigione di Gestione”:	definizione contenuta nel par. 14.1.1, sez. B.
“Periodo di Sottoscrizione”:	definizione contenuta nel par. 10.1.
“Primo Closing”:	definizione contenuta nel par. 10.2.2.
“Provvigione di Gestione”:	definizione contenuta nel par. 14.1.1, sez. A.
“Provvigione Quote A1”:	definizione contenuta nel par. 14.1.1, sez. A.
“Provvigione Quote A2”:	definizione contenuta nel par. 14.1.1, sez. A.
“Provvigione Quote A2-bis”	definizione contenuta nel par. 14.1.1, sez. A.
“Provvigione Quote A3”:	definizione contenuta nel par. 14.1.1, sez. A.
“Provvigione Quote A4”:	definizione contenuta nel par. 14.1.1, sez. A.
“Provvigione Quote A5”:	definizione contenuta nel par. 14.1.1, sez. A.
“Provvigione Quote B”:	definizione contenuta nel par. 14.1.1, sez. A.
“Quote A”:	definizione contenuta nel par. 8.1.
“Quote B”:	definizione contenuta nel par. 8.1.
“Quote C”:	definizione contenuta nel par. 8.1.
“Quote”:	definizione contenuta nel par. 8.1.
“Regolamento”:	definizione contenuta nel presente par. 2.2.
“REOCO”:	definizione contenuta nel par. 9.4.
“SGR”:	definizione contenuta nel par. 4.

“Società di Revisione”:	la società incaricata della revisione della contabilità del Fondo ai sensi dell’art. 9 del Testo Unico.
“SPV”:	le REOCO, le ASSETCO, i veicoli costituiti ai sensi della L. 130/1999 e gli altri veicoli costituiti dal Fondo ai sensi del par. 9.4.
“Strumenti”:	definizione contenuta nel par. 9.1.4.
“Termine Ultimo di Sottoscrizione”:	definizione contenuta nel par. 10.1.
“Testo Unico” o “TUF”:	D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e disposizioni attuative.
“Titoli”:	definizione contenuta nel par. 9.1.1.

Articolo 2

Denominazione e Tipologia del Fondo

- 2.1 Hedge Invest SGR p.A. ha istituito il Fondo denominato HI Distressed Opportunities Fund II (“**Fondo**” o “**FIA**”). Il Fondo è un fondo comune di investimento mobiliare di diritto italiano, di tipo chiuso, rientrante nella categoria dei FIA (Fondi di Investimento Alternativi) non riservati.
- 2.2 Il Fondo è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione di Hedge Invest SGR p.A. in data 27 luglio 2020 mediante approvazione del relativo regolamento di gestione (“**Regolamento**”).
- 2.3 Il Regolamento del Fondo è soggetto all’approvazione da parte di Banca d’Italia.
- 2.4 Si precisa che l’investimento nei Crediti previsti dal presente Regolamento, sarà effettuato dal Fondo a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi dai Consumatori.

Articolo 3

Durata

3.1 Durata

Fatte salve le proroghe di cui ai par. 3.2 e 3.3 e la liquidazione anticipata di cui al par. 27.1, il Fondo ha durata pari a 4 (quattro) anni dalla data in cui la sottoscrizione delle Quote è chiusa.

Si precisa, pertanto, che, la scadenza del Fondo è fissata allo scadere del quarto anno successivo alla data: *(i)* del termine del Periodo di Sottoscrizione; o *(ii)* ove quest’ultimo sia prorogato, del Termine Ultimo di Sottoscrizione, come definito al par. 10.1 del presente Regolamento; o *(iii)* della Chiusura Anticipata delle Sottoscrizioni ai sensi del par. 10.1, ultimo periodo del presente Regolamento.

3.2 Proroga

Con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione della SGR da assumere almeno 3 (tre) mesi prima del termine della durata del Fondo (come stabilita al precedente par. 3.1), la durata del Fondo può essere prorogata per un ulteriore periodo di tempo pari, al massimo, ad 1 (uno) anno. La proroga sarà comunicata agli Investitori mediante pubblicazione sul sito internet della SGR.

3.3. Periodo di Grazia

Nel rispetto della normativa vigente, almeno 3 (tre) mesi prima del termine della durata del Fondo, così come eventualmente prorogato ai sensi del precedente par. 3.2., la SGR può, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, definire una proroga ulteriore della durata del Fondo, per un periodo di tempo fino a 3 (tre) anni, per il completamento, nel migliore interesse dei partecipanti al Fondo, della liquidazione degli investimenti (il “**Periodo di Grazia**”).

La proroga della durata del Fondo per il Periodo di Grazia è comunicata agli Investitori mediante pubblicazione sul sito internet della SGR; detta proroga è altresì comunicata tempestivamente a Banca d'Italia e a Consob, specificando le motivazioni poste a supporto della proroga stessa.

Articolo 4 SGR

Il gestore del Fondo è Finint Investments SGR S.p.A. (la “**SGR**”), con sede legale in via Vittorio Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), iscritta: **i**) all'albo di cui all'art. 35 del Testo Unico tenuto da Banca d'Italia, al n. 70 sezione Gestori di FIA e al n. 45 Gestori di OICVM; **ii**) nella sezione Registro dei gestori italiani ELTIF ex art. 4 quinquies.1 Testo Unico con il numero 13.

Indirizzo internet: www.finintinvestments.com.

Articolo 5 Depositario

5.1. Depositario

BNP Paribas S.A., Succursale Italia, con sede in Piazza Lina Bo Bardi 3, Milano, iscritta al n. 5482 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia e aderente al Fondo di Protezione dei Depositi, sito internet: <https://cib.bnpparibas/>. Codice LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 (“**Depositario**”).

5.2 Sede di Emissione e rimborso dei certificati

Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle Quote sono espletate presso la succursale di Milano, in Piazza Lina Bo Bardi n. 3.

Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati sono espletate presso la medesima succursale di Milano del Depositario.

Articolo 6

Esperti Indipendenti

6.1 Nomina degli Esperti Indipendenti

Nel caso in cui siano effettuati investimenti in beni immobili, diritti reali immobiliari e/o società immobiliari ai sensi dell'art. 9 (ivi inclusi gli investimenti in REOCO e in ASSETCO), le attività specificate al successivo par. 6.2 sono demandate a esperti indipendenti ("**Esperti Indipendenti**") nominati dalla SGR, che provvede altresì al rinnovo del mandato ovvero alla revoca dello stesso, tra i soggetti in possesso delle competenze e dei requisiti previsti dalle Norme Prudenziari.

6.2 Competenza degli Esperti Indipendenti

6.2.1 Agli Esperti Indipendenti sono demandate le seguenti attività (se obbligatorie in base alle Norme Prudenziari di volta in volta applicabili):

- (i) presentazione alla SGR, a norma delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, di una relazione di stima del valore dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari controllate dal Fondo, nei termini concordati con la SGR e comunque entro il 30° (trentesimo) giorno di calendario che segue la scadenza di ciascun trimestre di anno solare;
- (ii) predisposizione di un giudizio di congruità del valore di ogni bene immobile del Fondo che la SGR intenda vendere nella gestione del Fondo. Tale giudizio di congruità, predisposto in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, deve essere corredato da una relazione analitica contenente i criteri seguiti nella valutazione; e
- (iii) predisposizione, su richiesta della SGR e ove richiesto dalle applicabili Norme Prudenziari con riferimento a operazioni in conflitto di interessi, di una relazione di stima sul valore dei beni oggetto di operazioni di vendita o acquisto, da consegnarsi nei termini concordati con la SGR.

6.2.2 Fermo restando quanto sopra, la SGR può conferire incarichi a soggetti diversi dagli Esperti Indipendenti che supportino l'operato degli stessi in relazione a specifici adempimenti connessi alle attività di cui al presente par. 6.2.

6.3 Criteri di redazione delle relazioni

Nel predisporre le relazioni di stima e il giudizio di congruità di cui al precedente par. 6.2, gli Esperti Indipendenti dovranno applicare i criteri di valutazione previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile, tenendo conto anche della circostanza che gli immobili possono anche essere acquisiti o trasferiti in blocco in un unico contesto.

6.4 Valutazioni del Consiglio di Amministrazione della SGR

La SGR può discostarsi dalle valutazioni degli Esperti Indipendenti di cui al presente articolo comunicandone le ragioni agli Esperti Indipendenti stessi e dandone conto nella relazione degli Amministratori alla relazione semestrale ovvero nella nota integrativa alla relazione annuale del Fondo.

Articolo 7

Calcolo del Valore della Quota e modalità di comunicazione

7.1 Calcolo del Valore delle Quote

7.1.1 Il valore della singola quota di partecipazione al Fondo, suddiviso per classi, è calcolato, una volta ogni trimestre (con riferimento al 31 marzo, 30 giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre di ogni anno).

Il valore di ciascuna classe di Quote del Fondo è pari al valore complessivo netto del Fondo relativo a ciascuna classe di Quote - computato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia - diviso per il numero delle Quote della rispettiva classe emesse (è espresso in millesimi di Euro arrotondati per difetto).

7.1.2 Il valore unitario di ciascuna classe di Quote è calcolato sotto la responsabilità della SGR, anche avvalendosi di *outsourcer* esterni.

7.1.3 È facoltà della SGR sospendere la comunicazione del valore unitario delle Quote al verificarsi di eventi eccezionali e imprevedibili che non consentano la regolare determinazione dello stesso o la sua comunicazione. Al verificarsi di dette circostanze, la SGR informa di tale sospensione Banca d'Italia nonché gli Investitori (in quest'ultimo caso osservando le modalità illustrate al par. 7.2).

Al cessare delle situazioni predette, la SGR si adopererà per determinare il valore unitario delle Quote non appena possibile e provvederà alla relativa comunicazione agli Investitori, con le modalità illustrate al successivo par. 7.2.

7.2 Comunicazione del valore delle Quote

Il valore unitario di ciascuna classe di Quote calcolato come indicato al precedente par. 7.1 è reso noto agli Investitori, mediante pubblicazione sul sito internet della SGR, 4 (quattro) volte l'anno:

- entro 2 (due) mesi dal termine di ciascun trimestre (al 31 marzo, al 30 settembre);
- entro 2 (due) mesi dal termine del semestre (al 30 giugno); e
- entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale (al 31 dicembre).

Articolo 8

Classi di Quote

8.1 Il Fondo prevede l'emissione di tre classi di quote, le "Quote A", le "Quote B" e la "Quote C" (congiuntamente, le "Quote"), alle quali spettano i diritti indicati nel presente Regolamento. Segnatamente:

- (i) le Quote di classe A sono destinate al pubblico indistinto (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, persone fisiche, società, enti, organismi di

qualsivoglia natura, con o privi di personalità giuridica, ecc.), ivi inclusi gli Investitori Professionali;

- (ii) le Quote di classe B sono destinate alla SGR, agli Esponenti Aziendali, ai Manager, ai soci e/o ai dipendenti della SGR (ivi incluse le società di persone o di capitali partecipate interamente o in maggioranza da tali soggetti). Si precisa che la Commissione di Performance (di cui al par. 14.1.2) non è posta a carico delle Quote B;
- (iii) le Quote di classe C sono destinate ad uno o più organismi di investimento collettivi del risparmio (OICR) di diritto italiano e/o di diritto estero (di qualsiasi tipo, ivi inclusi, OICR/fondi *feeder*), istituiti e gestiti dalla SGR o, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, istituiti da un gestore diverso dalla SGR e gestiti dalla SGR, aventi politica di investimento e durata compatibili con quella del Fondo. Si precisa che nessuna commissione sarà posta a carico delle Quote C.

8.2 Le Quote A sono a loro volta suddivise in sotto-classi come segue:

- (i) “**Quote A1**”, riservate in sottoscrizione diretta ai soggetti che sottoscrivano Quote A per un importo complessivo minimo di Euro 10 (dieci) milioni;
- (ii) “**Quote A2**”, riservate in sottoscrizione diretta ai soggetti che sottoscrivano Quote A per un importo complessivo minimo di Euro 3 (tre) milioni;
- (iii) **Quote A2-bis**”, riservate in sottoscrizione diretta ai soggetti che sottoscrivano Quote A per un importo complessivo minimo di Euro 1,5 (uno virgola cinque) milioni
- (iv) “**Quote A3**”, riservate in sottoscrizione diretta ai soggetti che sottoscrivano Quote A per un importo complessivo minimo di Euro 100 (cento) mila;
- (v) “**Quote A4**”, riservate in sottoscrizione ai soggetti che sottoscrivano Quote A per un importo complessivo minimo di Euro 500 (cinquecento) mila per il tramite di un intermediario terzo autorizzato alla prestazione dei servizi di investimento ai sensi della Direttiva 2004/39/CE come sostituita dalla Direttiva 2014/65/CE ovvero della normativa comunitaria pro tempore applicabile in materia o autorizzato alla commercializzazione di quote di Oicr di terzi ai sensi della direttiva 2011/61/UE ovvero della normativa comunitaria pro tempore applicabile in materia. Una parte della Provvigione Quote A4, a valere sulle Quote A4, viene retrocessa dalla SGR al predetto intermediario ai sensi della relativa convenzione in essere con la SGR e nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare in materia di incentivi;
- (vi) “**Quote A5**” riservate in sottoscrizione ai soggetti che sottoscrivano Quote A per un importo complessivo minimo di Euro 100 (cento) mila per il tramite di un intermediario terzo autorizzato alla prestazione dei servizi di investimento ai sensi della Direttiva 2004/39/CE come sostituita dalla Direttiva 2014/65/CE ovvero della normativa comunitaria pro tempore applicabile in materia o autorizzato alla commercializzazione di quote di Oicr di terzi ai sensi della direttiva 2011/61/UE ovvero della normativa comunitaria pro tempore applicabile in materia. Una parte della Provvigione Quote A5, a valere sulle Quote A5, viene retrocessa dalla SGR al predetto intermediario ai sensi della relativa convenzione in essere con la SGR e nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare in materia di incentivi.

Per quanto occorrere possa, ai fini del superamento della soglia minima di sottoscrizione prevista per le Quote A1, per le Quote A2 e per le Quote A2-bis di cui ai punti (i), (ii) e (iii) che precedono, la SGR considererà valide le sottoscrizioni effettuate da più Investitori Affiliati fra loro, a condizione che ciascuno degli Affiliati abbia sottoscritto Quote del Fondo per un importo iniziale almeno pari ad Euro 100 (cento) mila.

Si precisa che l'ammontare dell'Importo Sottoscritto sarà verificato dalla SGR ad ogni *closing* oltre che al termine del Periodo di Sottoscrizione o, ove quest'ultimo sia prorogato ai sensi del par. 10.1, al Termine Ultimo di Sottoscrizione o alla Chiusura Anticipata delle Sottoscrizioni.

- 8.3 Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle Quote del Fondo contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle Quote di ciascuna classe.

PARTE B - CARATTERISTICHE DEL FONDO

Articolo 9

Scopo ed Oggetto del Fondo, Politica di Investimento, Leva, Periodo di Investimento e altre Caratteristiche

Nei paragrafi che seguono viene fornita una descrizione dello scopo, dell'oggetto, della politica, della leva finanziaria utilizzata e delle caratteristiche di investimento del Fondo.

9.1 Scopo ed Oggetto del Fondo

- 9.1.1 Scopo del Fondo è l'incremento di valore del suo patrimonio nel medio-lungo termine, attraverso le Operazioni di Investimento aventi per oggetto, in via prevalente:

- (i) l'acquisto (in qualsiasi forma) di crediti di qualsiasi tipo e natura, assistiti o meno da garanzia, anche identificabili in blocco, in sofferenza, incagliati o *in bonis*, anche se oggetto di contestazione o derivanti dall'esito positivo di azioni giudiziarie o revocatorie. E' incluso l'acquisto di crediti derivanti da operazioni di finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma tecnica. I crediti oggetto di acquisizione potranno rientrare nelle categorie di seguito elencate, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- crediti commerciali chirografari;
- crediti commerciali garantiti, unitamente alle relative garanzie;
- crediti ipotecari, unitamente alle relative garanzie;
- crediti, diversi dai crediti ipotecari, derivanti da finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati da banche e istituti di credito italiani o esteri, nonché da intermediari finanziari iscritti all'albo tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, sia di natura chirografaria che garantiti, unitamente alle relative garanzie;
- crediti fiscali, nel contesto di procedure fallimentari o di altre procedure concorsuali, quali, a titolo esemplificativo, crediti IVA e/o Ires;

- (ii) l'erogazione di finanziamenti a supporto di piani di risanamento, di ristrutturazione del debito ovvero nel contesto di procedure concorsuali, come

disciplinati dalla normativa tempo per tempo in vigore e, nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo in vigore;

- (iii) l'erogazione di finanziamenti, diretti o/o indiretti (anche tramite SPV) a supporto delle società debtrici (dei crediti detenuti), nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo in vigore,

(i crediti di cui al punto (i) ed i finanziamenti di cui ai punti (ii) e (iii), congiuntamente “**Crediti**”)

L'acquisizione dei Crediti potrà avvenire anche nel contesto di procedure esecutive, di procedure fallimentari o di altre procedure concorsuali (assuntore in concordati fallimentari, ecc.), oltre che nel contesto di accordi di ristrutturazione, partecipazione ad aste, liquidazione di società, ecc.;

- (iv) la sottoscrizione o l'acquisto (in qualsiasi forma) di strumenti finanziari di qualunque classe (differenziati secondo tasso di interesse, scadenza, margine di rischio e ordine di priorità nei pagamenti) rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto i Crediti;
- (v) la sottoscrizione o l'acquisto (in qualsiasi forma) di strumenti finanziari di qualunque classe (differenziati secondo tasso di interesse, scadenza, margine di rischio e ordine di priorità nei pagamenti) emessi nel contesto di operazioni di cartolarizzazione di immobili di cui all'art. 7.2 della Legge 30/04/1999 n. 130,

il tutto in vista della liquidazione delle attività del Fondo nell'interesse esclusivo degli Investitori.

(gli strumenti finanziari di cui ai punti (iv) e (v), i “**Titoli**”).

9.1.2 Fermo restando che i Crediti e i Titoli costituiranno oggetto iniziale delle Operazioni di Investimento, il Fondo potrà acquisire e detenere, nei limiti di cui al par. 9.6:

- (a) beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi compresi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, e partecipazioni in società immobiliari;
- (b) azioni, quote e, in generale, titoli rappresentativi di capitale di rischio oltre che strumenti finanziari partecipativi; ovvero
- (c) ogni altro attivo in cui può essere investito il Fondo ai sensi delle Norme Prudenziali;
- (d) resta inteso che il Fondo potrà subentrare nei rapporti residui dei contratti di finanziamento e/o di leasing connessi ai Crediti,

quale risultato di aggiudicazione in vendite con incanto ovvero di escussione o trasformazione delle garanzie che assistono i Crediti o i Titoli nel portafoglio del Fondo ovvero costituiscono il bene oggetto del contratto di leasing,

(i beni di cui alle lett. (a), (b), (c) e (d), congiuntamente, gli “**Altri Beni**”),

Si precisa che gli Altri Beni potranno essere acquisiti e detenuti dal Fondo nei limiti di cui al par. 9.6 anche come risultato di operazioni di concordato fallimentare e/o con assunzione e acquisto di residui attivi da procedure concorsuali in genere oltre che nel contesto di accordi di ristrutturazione, se la SGR ritiene che la detenzione degli Altri Beni sia nel miglior interesse degli Investitori e purché tali beni siano registrabili dal Depositario.

9.1.3 Il Fondo potrà, altresì, acquisire beni immobili al di fuori dei procedimenti illustrati nel par. 9.1.2, purché si tratti di immobili, accessori, strumentali o correlati a quelli acquisiti nell’ambito dei suddetti procedimenti, pur sempre nel rispetto dei limiti di cui al par. 9.6.5, punti (i) e (ii). Detti immobili ai fini del presente Regolamento sono considerati Altri Beni.

9.1.4 Costituiscono “**Strumenti**”, i Crediti, i Titoli e gli Altri Beni in cui può essere investito il Fondo conformemente al presente Regolamento.

9.2 Tipologia delle Operazioni di Investimento

9.2.1 Al fine di realizzare lo scopo del Fondo di cui al par. 9.1, la SGR determina di volta in volta, nel migliore interesse del Fondo e degli Investitori, gli strumenti contrattuali più idonei per disciplinare (nei confronti degli istituti di credito ovvero degli altri soggetti cedenti) i termini, le condizioni, la gestione dei rischi e le modalità di acquisto dei Crediti in cui intende investire il patrimonio del Fondo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite l’acquisto di azioni revocatorie concorsuali o altri diritti, anche se oggetto di contestazione, aventi ad oggetto i Crediti.

9.2.2 Le Operazioni di Investimento possono anche consistere nella sottoscrizione, di volta in volta, di singole tranche di Crediti o Titoli, differenziate secondo tasso d’interesse, scadenza, margine di rischio e ordine di priorità nei pagamenti. Tali Operazioni di Investimento sono effettuate dalla SGR a seguito di una valutazione effettuata caso per caso nel miglior interesse del Fondo.

9.3 Localizzazione delle Operazioni di Investimento

9.3.1 Le Operazioni di Investimento sono effettuate prevalentemente in:

- (a) Crediti verso imprese costituite o aventi sede legale sul territorio italiano, solventi o che versino in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, ivi incluse imprese costituite o aventi sede legale sul territorio italiano assoggettate a fallimento o ad altre procedure concorsuali o parti di accordi di ristrutturazione; ovvero
- (b) Titoli emessi nel contesto di operazioni di cartolarizzazione di Crediti di cui al precedente punto (a); ovvero

(c) Titoli emessi nel contesto di operazioni di cartolarizzazione di immobili situati sul territorio italiano; ovvero

(d) Altri Beni localizzati sul territorio italiano.

9.3.2 Fermo quanto previsto dal par. 9.3.1, le Operazioni di Investimento in Titoli emessi nel contesto di operazioni di cartolarizzazioni immobiliari, o le Operazioni di Investimento in Crediti o in Titoli aventi a oggetto Crediti verso, ovvero in titoli rappresentativi di capitale di rischio o in strumenti finanziari partecipativi di, imprese costituite o aventi sede legale (o in immobili situati) nell'Unione Europea, in una giurisdizione diversa dall'Italia, sono realizzate in modo tale da assicurare che, per effetto della sottoscrizione, acquisto, detenzione, amministrazione e/o vendita, da parte del Fondo (direttamente o indirettamente, tramite veicoli societari o altre strutture contrattuali), degli Strumenti, gli Investitori non siano esposti, secondo le norme vigenti nella giurisdizione interessata, a responsabilità eccedenti le obbligazioni dai medesimi assunte in base al presente Regolamento.

9.4 Modalità di realizzazione delle Operazioni di Investimento

A discrezione della SGR, le Operazioni di Investimento possono essere realizzate utilizzando veicoli societari partecipati dal Fondo, anche congiuntamente con altri co-investitori, costituiti allo scopo esclusivo di acquistare e/o sottoscrivere Strumenti.

In particolare, al fine di realizzare lo scopo del Fondo di cui al par. 9.1, il Fondo può assumere partecipazioni in società immobiliari (per tali intendendosi società che svolgano attività di valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili) costituite per partecipare, ove se ne ravvedesse l'opportunità, alle aste per l'acquisizione dei beni immobili posti a garanzia di crediti *non performing, unlikely to pay (UTP)* e/o, più in generale, per l'acquisizione di tali immobili nell'ambito di procedure giudiziarie ("REOCO" e/o "ASSETCO"), fermo restando che tali Operazioni di Investimento saranno ammesse ove funzionali e/o sinergiche a quella in Crediti.

In caso di Operazioni di Investimento aventi ad oggetto Titoli, il Fondo può detenere fino al 100 (cento) per cento degli strumenti finanziari emessi nel contesto di una singola operazione di cartolarizzazione.

La SGR rispetta le prescrizioni contenute nel Capo III, Sezione 5 del Regolamento (UE) 231/2013 nei casi ivi previsti, restando inteso, per quanto occorrer possa, che tali norme non trovano applicazione in caso di Operazioni di Investimento in Titoli emessi nel contesto di operazioni di cartolarizzazione caratterizzate dall'emissione di una singola tranche di titoli da parte della società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'art. 3 comma 1 della legge n. 130/1999 (operazioni c.d. "*mono-tranche*").

La SGR rispetta le norme tempo per tempo vigenti in materia ed applicabili ai FIA chiusi non riservati (ivi incluse le norme che dispongono la verifica dei limiti prudenziali attraverso il metodo del *look through*).

9.5 Modalità di realizzazione delle Operazioni di Disinvestimento

La SGR determina di volta in volta, nel migliore interesse del Fondo e degli Investitori, gli strumenti contrattuali o giudiziali più idonei per realizzare le Operazioni di Disinvestimento, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- (i) l'instaurazione di procedure esecutive, procedure concorsuali o altre procedure giudiziali;
- (ii) la stipula di accordi transattivi o altri accordi stragiudiziali;
- (iii) la cessione a terzi degli Strumenti.

9.6 Limiti di investimento

9.6.1 La SGR, nell'attività di investimento e disinvestimento del patrimonio del Fondo, si attiene ai limiti disposti nel presente par. 9.6 e nel par. 9.7, nonché ai divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio disposti dalle Norme Prudenziali con riferimento ai fondi di investimento alternativi non riservati di tipo chiuso che investono in crediti.

Si precisa che, ove necessario, la SGR effettuerà la verifica dei limiti prudenziali attraverso il metodo del *look through*.

9.6.2 L'ammontare complessivo delle Operazioni di Investimento in Crediti verso uno stesso debitore o più debitori appartenenti al medesimo gruppo non può eccedere il 10 (dieci) per cento del totale delle attività del Fondo, come di volta in volta risultante, ovvero il maggior limite previsto dal Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio del 19 gennaio 2015 come modificato tempo per tempo, fermo restando che detto limite non potrà in ogni caso eccedere il 20 (venti) per cento del totale delle attività del Fondo, come di volta in volta risultante. Resta inteso che il limite sopra indicato può essere derogato per un periodo massimo di 6 (sei) mesi dopo la Data di Inizio Operatività del Fondo. Si precisa che:

- il suddetto limite trova applicazione anche con riferimento ai debitori relativi ad operazioni di cartolarizzazione di cui il Fondo detenga Titoli; e
- fino al 100 (cento) per cento del totale delle attività del Fondo potrà essere investito in Titoli, fermo restando che l'ammontare complessivo dei Titoli sottoscritti nel contesto di una singola operazione di cartolarizzazione non può eccedere il 20 (venti) per cento del totale delle attività del Fondo o il maggior limite previsto dalla normativa tempo per tempo in vigore.

9.6.3 La liquidità del Fondo può essere investita esclusivamente in impieghi a breve termine prontamente liquidabili e che non siano esposti a rischi di valuta e di credito, quali parti di Oicr (come definiti nel Testo Unico) monetari e altri strumenti del mercato monetario, depositi fruttiferi presso banche o altre istituzioni finanziarie, strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato (limitatamente a OECD con rating investment grade), polizze di credito commerciale ovvero in altri impieghi a basso coefficiente di rischio selezionati dalla SGR. Ove gli impieghi di cui al presente par. 9.6.3 siano depositi bancari, l'intera somma può essere depositata presso una sola banca, incluso il Depositario.

9.6.4 Il patrimonio del Fondo può essere impiegato per acquistare e/o vendere strumenti derivati o effettuare operazioni su valute anche attraverso strumenti derivati solo a fini di copertura dei rischi connessi alle Operazioni di Investimento o alle Operazioni di Disinvestimento.

9.6.5 In riferimento agli Altri Beni detenuti dal Fondo, trovano applicazione i seguenti limiti:

- (i) non più del 20 (venti) per cento del totale delle attività del Fondo può essere investito - direttamente o indirettamente anche attraverso REOCO e/o ASSETCO partecipate (anche interamente) dal Fondo ovvero costituite ai sensi dell'Art. 7.1 e/o dell'Art. 7.2, L. 130/1999 e relative operazioni di cartolarizzazione in cui il Fondo detenga Titoli - in un unico bene immobile ovvero in un'unica società immobiliare;
- (ii) non più del 33 (trentatré) per cento del totale delle attività del Fondo può essere investito - direttamente o indirettamente anche attraverso REOCO e/o ASSETCO partecipate (anche interamente) dal Fondo ovvero costituite ai sensi dell'Art. 7.1 e/o dell'Art. 7.2, L. 130/1999 e relative operazioni di cartolarizzazione in cui il Fondo detenga Titoli - in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi compresi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, e partecipazioni in società immobiliari;
- (iii) non più del 5 (cinque) per cento del totale delle attività del Fondo può essere investito in partecipazioni o altri strumenti finanziari, diversi dai Titoli, di uno stesso emittente o di emittenti appartenenti al medesimo gruppo, restando inteso che il Fondo può investire in strumenti finanziari non quotati emessi da un'unica REOCO e/o da un'unica ASSETCO per un valore fino al 20 (venti) per cento del totale delle attività del Fondo (fermo restando che ciascuna REOCO e/o ASSETCO potrà essere partecipata fino al 100% dal Fondo);
- (iv) l'investimento in Altri Beni, diversi dai beni indicati ai precedenti punti da (i) a (iii) (e, comunque, diversi dai Titoli e dai Crediti) non potrà eccedere il 20 (venti) per cento del totale delle attività del Fondo o il diverso limite previsto dalle Norme Prudenziali.

Si precisa che per i limiti di cui ai precedenti punti da (i) a (iii) potrebbero essere superati in occasione della escussione delle garanzie collegate ai Crediti, in tale caso la SGR si impegna a rientrare nei suddetti limiti in un tempo ragionevole che terrà conto della tutela degli interessi degli Investitori.

9.6.6 I beni immobili in cui può essere investito il patrimonio del Fondo saranno di norma a destinazione residenziale, commerciale, uffici, logistica, industriale e/o direzionale, e potranno anche necessitare di significativi interventi di manutenzione straordinaria, risanamento, ristrutturazione, restauro, riconversione, valorizzazione ovvero completamente, potendo anche includere terreni. L'acquisto dell'immobile sarà di norma effettuato ove strettamente funzionale alla gestione del portafoglio di Crediti del Fondo, nell'ottica di consentire, a giudizio della SGR, una più agevole Operazione di Disinvestimento mediante la vendita dell'immobile sul mercato.

9.6.7 I Crediti in cui investe il Fondo non possono avere una scadenza superiore al termine di durata del Fondo di cui all'art. 3 (ivi incluso il periodo di proroga di cui al par. 3.2), fermo restando che detto limite non si considera violato qualora, con riferimento a

Crediti scaduti, in sofferenza o incagliati, non è possibile determinare in occasione della relativa Operazione di Investimento la data di relativa riscossione.

9.6.8 Si precisa che durante il periodo di liquidazione del Fondo (ivi inclusi gli eventuali periodi di proroga e di grazia previsti dai par. 3.2 e 3.3) nella fase di completamento dello smobilizzo degli investimenti del Fondo potrebbe risultare impossibile rispettare le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio applicabili al Fondo in virtù del presente Regolamento e della normativa vigente.

9.6.9 La SGR può assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte di investimento anche diverse da quelle ordinariamente previste ove ciò si rendesse necessario a tutela del Fondo ovvero degli interessi degli Investitori. In tali circostanze, qualora la SGR effettui scelte di investimento che si discostano dalla strategia di investimento del Fondo, come delineata nel presente Regolamento, di tali deroghe verrà fornita informativa nell'ambito della prima relazione del Fondo.

9.7 Leva finanziaria e garanzie

9.7.1 Il Fondo può assumere finanziamenti esclusivamente con le modalità e nel rispetto dei limiti di cui al presente par. 9.7.

9.7.2 Il Fondo può assumere finanziamenti, rilasciare garanzie e far rilasciare garanzie nel proprio interesse, ovvero nell'interesse di SPV, e a favore di terzi, nel rispetto dei seguenti limiti:

- (i) la leva finanziaria complessiva del Fondo, tenuto anche conto dell'esposizione complessiva in strumenti derivati, non può superare il limite di 1,3.
La leva finanziaria utilizzabile è espressa dal rapporto tra il totale delle attività ed il valore complessivo netto del Fondo. Per il calcolo della leva finanziaria la SGR adotta il metodo c.d. degli impegni;
- (ii) il Fondo può assumere finanziamenti o altre forme di debito solamente da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93 o altri soggetti abilitati all'erogazione dei crediti.

9.7.3 **A.** Il Fondo può altresì assumere finanziamenti mediante utilizzo di linee di credito accordate da istituti bancari o altre istituzioni finanziarie, al solo fine di far fronte a necessità di cassa, fermo restando che tali finanziamenti non possono avere durata eccedente il termine di 3 (tre) mesi.

B. Ove necessario, gli SPV possono assumere finanziamenti a garanzia dei quali il Fondo (che detiene partecipazioni in tali SPV) può concedere la partecipazione negli SPV prenditori dei finanziamenti.

Rimane fermo che le operazioni di assunzione di prestito indicate alle lett. A e B del presente par. 9.7.3 non costituiscono leva finanziaria ai sensi dell'art. 6, par. 3 e 4, del Regolamento (UE) 231/2013.

- 9.7.4 Il Fondo può assumere prestiti, anche per effettuare rimborsi anticipati in occasione di nuove emissioni di quote. Si precisa che, in tale ipotesi, i prestiti non possono superare il 10 (dieci) per cento del valore del Fondo.
- 9.7.5 Il Fondo può emettere garanzie non reali, o assumere altri obblighi di indennizzo, ovvero far rilasciare garanzie nel proprio interesse, ovvero nell'interesse di SPV, a condizione che siano strumentali o comunque collegati alla realizzazione di Operazioni di Investimento, alla detenzione dei relativi Strumenti e/o a Operazioni di Disinvestimento (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in sede di proposizione di concordati fallimentari).
- 9.7.6 La SGR ha facoltà di concedere in pegno tutti gli Strumenti inclusi nel patrimonio del Fondo, ovvero costituire sui medesimi altri diritti reali di garanzia o privilegi a garanzia di finanziamenti o altre obbligazioni assunte in relazione a Operazioni di Investimento a favore di istituti di credito o altre istituzioni finanziarie.

9.8 Periodo di Investimento

- 9.8.1 Salvo quanto disposto dal par. 20.5 e dal par. 9.8.2, il Periodo di Investimento inizia a decorrere dalla Data di Inizio Operatività del Fondo (inclusa) e termina l'ultimo giorno del ventiquattresimo mese successivo alla data in cui la sottoscrizione delle Quote è chiusa (incluso). Si precisa, pertanto, che il Periodo di Investimento (decorre dalla Data di Inizio Operatività del Fondo e) termina l'ultimo giorno del ventiquattresimo mese successivo (i) alla data del termine del Periodo di Sottoscrizione o (ii) al Termine Ultimo del Periodo di Sottoscrizione, ove il Periodo di Sottoscrizione sia prorogato (ai sensi del par. 10.1), o (iii) alla data della Chiusura Anticipata delle Sottoscrizioni (ai sensi del par. 10.1, ultimo periodo) (“**Periodo di Investimento**”).
- 9.8.2 La SGR, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può estendere il Periodo di Investimento per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi, qualora ciò sia nel miglior interesse degli Investitori.
- 9.8.3 Si precisa che la SGR potrà anche dopo la scadenza del Periodo di Investimento (come eventualmente prorogato ai sensi del precedente par. 9.8.2):
- deliberare e effettuare Investimenti Successivi;
 - effettuare Investimenti Successivi già deliberati (prima del termine del Periodo di Investimento, come eventualmente prorogato ai sensi del precedente par. 9.8.2);
 - effettuare nuove Operazioni di Investimento purché deliberate entro il termine del Periodo di Investimento (come eventualmente prorogato ai sensi del precedente par. 9.8.2).

9.9 Limiti alle operazioni con parti correlate e co-investimenti

- 9.9.1 Nei limiti consentiti e nel rispetto dei divieti di carattere generale posti tempo per tempo dalla normativa vigente, tenuto conto prioritariamente dell'interesse degli Investitori, il Fondo può effettuare operazioni, anche di investimento, in cui la SGR abbia,

direttamente o indirettamente – anche in relazione, ad esempio, agli Investitori, rapporti di gruppo, alla prestazione congiunta di più servizi, o ad altri rapporti di affari propri o di società o enti del gruppo - un interesse in conflitto che verrà previamente evidenziato ed esaminato dal Consiglio di Amministrazione della SGR, tenuto conto prioritariamente dell'interesse degli Investitori e del Fondo.

9.9.2 In particolare, il Fondo può:

- negoziare beni con altri fondi gestiti dalla SGR, nel rispetto delle procedure adottate dalla SGR in tema di conflitti di interesse;
- concedere in locazione i beni del Fondo a società del proprio gruppo di appartenenza o affidare a queste ultime servizi relativi alla gestione delle attività del Fondo;
- co-investire in Strumenti ed effettuare operazioni con soggetti terzi e/o con altri OICR gestiti dalla SGR e/o con Esponenti Aziendali e/o con soci della SGR e/o con Manager e/o con Affiliati dei suddetti soggetti e/o con Investitori del Fondo, nel rispetto delle procedure interne della SGR e previa definizione degli accordi che regolano detto possibile co-investimento, essendo inteso che:
 - la SGR non concederà ad alcun soggetto diritti di coinvestimento con il Fondo prestabiliti. Inoltre, la SGR si impegna a considerare richieste di coinvestimento nel migliore interesse del Fondo anche in termini di strategie e modalità di *exit* e cessione congiunta degli Strumenti, nonché di esercizio delle prerogative di *governance*;
 - tutti gli accordi di coinvestimento di cui sia parte il Fondo saranno gestiti con la massima trasparenza;
 - in caso di coinvestimenti, il Fondo dovrà investire in termini e a condizioni almeno equivalenti a quelle assegnate ai co-investitori, con proporzionale ripartizione dei costi di investimento e di amministrazione dell'Investimento, e con obbligo di liquidare l'Investimento pro-rata e *pari passu*;
 - quando il Fondo co-investe non è riconosciuta alcuna provvigione di gestione e nessuna commissione di *performance* alla SGR con riferimento all'ammontare coinvestito dai coinvestitori (essendo inteso che la provvigione di gestione e la commissione di *performance* sono riconosciuti, in forza di quanto previsto dal presente Regolamento, sull'importo coinvestito dal Fondo).

9.9.3 Le operazioni restano comunque soggette al rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi di cui alla normativa tempo per tempo applicabile oltre che alle procedure adottate dalla SGR (ove applicabili).

9.10 Principali profili di rischio dell'investimento nel Fondo

Per apprezzare il rischio connesso all'investimento nel Fondo occorre inoltre considerare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i profili di rischio di seguito illustrati.

9.10.1 *Rischi generali*

In considerazione dello schema di funzionamento del Fondo, dei soggetti a cui le Quote sono destinate, delle tecniche di investimento e degli attivi in cui il Fondo investe, l'investimento nel Fondo presenta i seguenti principali profili di rischio.

I rischi connessi all'investimento in quote di fondi chiusi, qual è appunto il Fondo, sono in primo luogo riconducibili al possibile decremento del valore delle Quote (che, a sua volta, risente delle oscillazioni degli Strumenti nei quali sono investite le disponibilità del Fondo). Le generali ridotte prospettive di liquidabilità dell'investimento che caratterizzano gli OICR di tipo chiuso, nel caso del Fondo saranno comunque mitigate dalle distribuzioni effettuate a norma del successivo art. 15.

La SGR non garantisce il raggiungimento dell'obiettivo del Fondo né la restituzione del capitale investito. Il rendimento del Fondo può variare significativamente di anno in anno. In particolare, il rendimento del Fondo può differire significativamente rispetto al rendimento delle singole attività nelle quali viene investito il patrimonio del Fondo. I risultati ottenuti in passato dalla SGR tramite la gestione di fondi comuni di investimento simili al Fondo non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri.

L'Investitore deve considerare i fattori di rischio descritti nel Regolamento e ogni altra informazione ivi contenuta prima di stabilire se l'investimento nel Fondo sia appropriato rispetto al proprio profilo di rischio e ai propri obiettivi d'investimento. In relazione alle caratteristiche del Fondo, la SGR reputa che l'investimento nel Fondo sia adatto per investitori disposti ad immobilizzare le somme investite per un periodo di tempo coerente con la durata pluriennale (proroghe incluse) del Fondo, per i quali la partecipazione al Fondo non rappresenti l'unica forma d'investimento di natura finanziaria e che siano in grado di comprendere appieno le caratteristiche del Fondo, le strategie d'investimento adottate dalla SGR e i rischi ad esse connessi.

Essendo il Fondo di tipo chiuso non esiste alcun obbligo di rimborso o di riacquisto delle Quote prima della scadenza della durata del Fondo. Le prospettive di liquidità dell'investimento prima della scadenza della durata del Fondo sono, pertanto, collegate esclusivamente alla possibilità che la SGR proceda a rimborsi parziali delle Quote e/o alla distribuzione di Importi Allocabili.

9.10.2 *Rischio di valutazione*

Il Fondo effettua principalmente operazioni di investimento in Crediti ed in Titoli. In tali casi il corretto valore di mercato è calcolato sulla base di tutte le informazioni a disposizione della SGR.

9.10.3 *Rischio di mercato*

Il raggiungimento dello scopo del Fondo dipende da una molteplicità di fattori quali, principalmente, la capacità di scelta da parte della SGR tra le varie opportunità di investimento, nonché la situazione economica e finanziaria generale.

9.10.4 *Rischio di liquidità*

Nel caso di Crediti, la cessione di una posizione potrebbe non essere realizzabile per mancanza di una controparte ovvero potrebbe avvenire a condizioni diverse da quelle auspiccate. È pertanto possibile che la realizzazione dei Crediti in cui il Fondo è investito avvenga ad un prezzo significativamente inferiore a quello previsto.

9.10.5 *Rischio di controparte*

Esprime la rischiosità insita nell'esposizione verso le controparti nelle operazioni effettuate dal Fondo, a titolo esemplificativo i debitori dei Crediti acquisiti, i soggetti utilizzati per operazioni di copertura, di deposito o investimento della liquidità. Il fattore analizza anche variabili quali, a titolo esemplificativo, le aree geografiche, i settori di appartenenza dei debitori.

9.10.6 *Rischio connesso all'utilizzo della leva finanziaria*

La SGR si avvale della leva finanziaria nella gestione del Fondo, in coerenza con i termini riportati nel par. 9.7 del Regolamento. Ove il rendimento delle attività del Fondo sia superiore al costo dei debiti finanziari contratti dal Fondo, il ricorso all'indebitamento finanziario consente di incrementare il rendimento dei mezzi propri del Fondo e quindi il ritorno sull'investimento. Al contrario, in caso di contrazione della redditività delle attività del Fondo ad un livello inferiore al costo dei relativi debiti finanziari, il ricorso all'indebitamento ha un effetto di accentuazione delle perdite. Il ricorso all'indebitamento finanziario esercita un analogo effetto amplificativo dell'impatto sul valore complessivo netto del Fondo e delle relative Quote derivante da una variazione del valore delle attività dello stesso. Qualora il Fondo sia indebitato, un eventuale incremento del valore delle attività si rifletterebbe in un aumento più che proporzionale del valore del Fondo e, conseguentemente, delle Quote. Specularmente, un'eventuale contrazione del valore delle attività determina una riduzione più che proporzionale del valore complessivo netto del Fondo e delle relative Quote. Il ricorso all'indebitamento può comportare l'esposizione del Fondo al rischio di oscillazione dei tassi d'interesse.

Il risultato della valutazione condotta secondo la metodologia adottata dalla SGR esprime un alto livello di rischiosità dell'investimento nel Fondo.

Articolo 10

Ammontare del Fondo e Periodo di Sottoscrizione

10.1 Periodo di sottoscrizione – Termine Ultimo di Sottoscrizione – Chiusura Anticipata delle Sottoscrizioni

Il periodo di sottoscrizione delle Quote è pari a 12 (dodici) mesi dalla conclusione positiva della procedura di commercializzazione di cui all'art. 44 del Testo Unico ("**Periodo di Sottoscrizione**"), eventualmente prorogabile (su decisione della SGR) di un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi ("**Termine Ultimo di Sottoscrizione**"), tali eventi saranno comunicati agli Investitori tramite pubblicazione sul sito internet della SGR.

In relazione all'andamento delle adesioni, la SGR può anticipare la chiusura delle sottoscrizioni in un qualsiasi giorno di calendario di un qualsiasi mese compreso entro

il Periodo di Sottoscrizione o entro il Termine Ultimo di Sottoscrizione sopra indicato (“**Chiusura Anticipata delle Sottoscrizioni**”), dandone comunicazione a Banca d’Italia e agli Investitori tramite pubblicazione sul sito internet della SGR.

10.2 Ammontare del Fondo

10.2.1. L’ammontare minimo di sottoscrizione delle Quote del Fondo è di Euro 15 (quindici) milioni (“**Ammontare Minimo del Fondo**”). L’ammontare massimo di sottoscrizione delle Quote del Fondo è di Euro 200 (duecento) milioni (“**Ammontare Massimo del Fondo**”). Alla data del Termine Ultimo di Sottoscrizione l’ammontare effettivamente raccolto è pari a Euro 95,5 (novantacinquevirgolacinque) milioni.

10.2.2 Fermo restando quanto precede e fermo restando i, e tenuto conto dei, termini di cui al par. 11.3.4, nel caso in cui il Fondo raggiunga - prima del termine del Periodo di Sottoscrizione o, in caso di sua proroga, prima del Termine Ultimo di Sottoscrizione - un ammontare di sottoscrizioni di Quote (anche di una sola classe) complessivamente pari all’Ammontare Minimo del Fondo, tali sottoscrizioni saranno considerate definitive e vincolanti e la SGR potrà avviare l’operatività del Fondo (ai sensi del par. 11.3.5, ultimo periodo) comunicando ai sottoscrittori delle Quote l’effettivo ammontare raccolto e il numero di Quote rispettivamente assegnate per ogni singola classe (“**Primo Closing**”), nonché richiedere i versamenti secondo quanto indicato al successivo art. 12 e procedere alla prima emissione delle Quote sottoscritte ai sensi del par. 23.1, che avverrà al valore nominale di cui all’art. 13 del Regolamento.

10.2.3 Dopo il Primo *Closing* e fino al termine del Periodo di Sottoscrizione o, in caso di sua proroga, fino al Termine Ultimo di Sottoscrizione, la SGR potrà programmare, in relazione all’andamento delle sottoscrizioni, una o più emissioni successive di Quote per ammettere nuovi investitori (“**Investitori Successivi**”) al Fondo o consentire agli Investitori precedentemente ammessi di incrementare il proprio importo sottoscritto (questi ultimi saranno considerati Investitori Successivi solo per la parte di incremento dell’importo precedentemente sottoscritto). L’emissione delle Quote relativa a ciascuna emissione successiva avverrà al valore nominale di cui al par. 13 del Regolamento, e ai sensi del par. 23.1. Gli Investitori Successivi, oltre a versare l’Importo Sottoscritto, saranno tenuti al pagamento di un interesse pari al 5 (cinque) per cento (semplice) su base annua (con divisore 365) calcolato sull’Importo Sottoscritto al relativo closing, per il numero di giorni intercorsi tra la data del Primo Closing e la data del closing in oggetto, proporzionato all’ammontare effettivamente investito in Strumenti al closing in oggetto rispetto all’Ammontare Totale del Fondo (disponibile), segue la formula per il calcolo dell’interesse. Qualora il tasso di interesse come sopra determinato configuri una violazione delle disposizioni in tema di usura (L. 108/1996 e relative disposizioni attuative) tempo per tempo vigenti, il tasso medesimo sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge. Detto importo sarà erogato a favore del Fondo. La data di ogni nuovo closing sarà pubblicata sul sito internet della SGR unitamente alla data del Primo *Closing* e all’ammontare degli interessi da versare per ogni Quota sottoscritta. L’ammontare effettivamente investito in Strumenti al closing in oggetto, l’Ammontare Totale del Fondo (disponibile) unitamente all’ammontare degli interessi sarà, inoltre, indicato per iscritto ad ogni potenziale Investitore Successivo prima della eventuale sottoscrizione delle Quote.

10.2.4 Alla scadenza del termine del Periodo di Sottoscrizione o, in caso di sua proroga, del Termine Ultimo di Sottoscrizione ovvero alla scadenza del minor periodo in cui la SGR dichiara concluso il periodo di sottoscrizione delle Quote, il patrimonio del Fondo, non appena determinato, è comunicato alla Banca d'Italia ed è reso noto agli Investitori mediante pubblicazione sul sito internet della SGR.

Articolo 11

Modalità di Sottoscrizione delle Quote

11.1 Modalità di partecipazione

La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di Quote o l'acquisto a qualsiasi titolo delle Quote, fermo quanto disposto dall'art. 13 del presente Regolamento.

11.2 Adesione al Regolamento

La partecipazione al Fondo comporta l'adesione al presente Regolamento, copia del quale viene consegnata agli Investitori nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione descritte nel presente art. 11.

Si precisa che gli Investitori interessati potranno richiedere ed ottenere successivamente, per tutta la durata del Fondo, a proprie spese, copia del Regolamento.

11.3 Domanda di sottoscrizione

11.3.1 La sottoscrizione può essere effettuata solo in denaro (euro):

- direttamente per il tramite della SGR; oppure
- per il tramite dei soggetti collocatori; oppure
- secondo la modalità "nominee con integrazione verticale del collocamento" ai sensi del successivo par. 11.3.2, per i collocatori che vi aderiscano.

La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata in sede, fuori sede, mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto della normativa tempo per tempo in vigore.

11.3.2 La sottoscrizione delle Quote si realizza attraverso la compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo predisposto dalla SGR e indirizzato alla stessa contenente, tra l'altro, le generalità dell'Investitore, la classe di Quote e il relativo Importo Sottoscritto, oltre che l'impegno a versare detto importo nei termini previsti dal presente Regolamento.

La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione o contenuto all'interno di un contratto per la prestazione di servizi d'investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di

sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli Investitori, l'Importo Sottoscritto da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle Quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico degli Investitori. Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo dell'Investitore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, nel qual caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità dell'Investitore dietro richiesta espressa di quest'ultimo oppure in caso di revoca del mandato oppure su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

La sottoscrizione delle Quote può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. "nominee con integrazione verticale del collocamento". In tal caso, il "nominee" agisce in qualità di collocatore primario del Fondo e si avvale - a sua volta - di collocatori secondari ("ente mandatario") dallo stesso nominati.

Tale modalità di sottoscrizione è disciplinata dal modulo di sottoscrizione, documento in cui l'Investitore conferisce:

- mandato senza rappresentanza al collocatore primario affinché in nome proprio e per conto dell'Investitore provveda a:
 - sottoscrivere le Quote del Fondo e procedere alle successive eventuali operazioni di rimborso delle stesse di cui ai successivi artt. 15 e 16;
 - richiedere l'immissione delle Quote nel certificato cumulativo in nome proprio e per conto terzi di cui al par. 23.6;
 - espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato.

- mandato con rappresentanza all'ente mandatario per:
 - l'inoltro al collocatore primario delle richieste di sottoscrizione, gestendo ove previsto il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale;
 - la gestione e l'incasso dei mezzi di pagamento e l'eventuale pagamento all'Investitore delle somme rivenienti dai rimborsi di cui ai successivi artt. 15 e 16.

I mezzi di pagamento sono intestati dall'Investitore all'ente mandatario che provvede, in nome e per conto dell'Investitore medesimo, a:

- (a) incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare, entro il primo Giorno Lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione o comunque decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione, le relative somme: (1) su apposito conto corrente acceso presso il collocatore primario oppure, in assenza di tale conto (2) su un conto tecnico del collocatore primario (di seguito il "**Conto Tecnico del collocatore primario**");

- (b) inviare al collocatore primario contestuale richiesta di sottoscrizione delle Quote del Fondo.

Ricevuta la richiesta di sottoscrizione, il collocatore primario provvede:

- (a) ad inviare alla SGR un'unica domanda di sottoscrizione con indicazione cumulativa di tutte le richieste di sottoscrizione ricevute da parte del collocatore secondario;
- (b) ad addebitare:
 - il conto del collocatore secondario presso di sé, oppure, in assenza di detto conto
 - il Conto Tecnico del collocatore primario;
- (c) ad accreditare con la medesima data valuta dell'addebito di cui al precedente alinea, le relative somme (al netto degli oneri eventualmente applicabili e indicati al successivo par. 14.3 - Spese a carico degli Investitori) sul conto afflussi del Fondo aperto presso il Depositario.

Le Quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo di cui all'art. 23, a nome del collocatore primario con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi.

Il collocatore primario mantiene presso di sé evidenza delle singole posizioni degli Investitori finali.

L'Investitore ha il diritto di revocare in qualunque momento i mandati conferiti.

- 11.3.3 La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del Codice Civile - i collocatori ad inoltrarle le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento raccolti tempestivamente e, comunque, non oltre il 1° (primo) Giorno Lavorativo successivo a quello di rispettiva ricezione.
- 11.3.4 A norma dell'art. 30, comma 6 del TUF, l'efficacia delle sottoscrizioni di Quote concluse fuori sede da Investitori che non siano Investitori Professionali è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'Investitore. Entro detto termine l'Investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al collocatore, come indicato nel modulo di sottoscrizione.
- 11.3.5 Fatto salvo quanto indicato al precedente par. 11.3.4, la sottoscrizione delle Quote è definitiva e vincolante per ciascun Investitore, il quale si obbliga con la stessa ad agire in conformità con i termini del presente Regolamento - di cui dichiara di aver ricevuto una copia nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione - ed in particolare ad effettuare i versamenti richiesti dalla SGR in conformità con quanto previsto al successivo art. 12.

La SGR si riserva il diritto di non accettare le domande di sottoscrizione per qualsiasi motivo; in particolare, la SGR non accetta le domande che risultino incomplete o comunque non conformi a quanto previsto nel presente Regolamento. La SGR comunica al potenziale investitore il rifiuto alla sottoscrizione.

Ciascun Investitore comunica con tempestività alla SGR per iscritto (tramite posta elettronica, fax o raccomandata AR) qualsiasi variazione delle informazioni fornite nel modulo di sottoscrizione, ovvero fornite al momento dell'acquisizione delle Quote, che sia intervenuta successivamente a tali date, rilevante per l'adempimento degli obblighi SGR ai sensi di legge e del presente Regolamento.

Successivamente al Primo *Closing*, la SGR determinerà la data di avvio dell'operatività del Fondo, che sarà individuata entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi al Primo *Closing* ("**Data di Inizio Operatività del Fondo**").

Articolo 12

Richiamo degli impegni e mezzi di pagamento

- 12.1 Salvo il caso in cui la SGR decida di non procedere al richiamo degli impegni a causa dell'insufficienza delle sottoscrizioni, la SGR richiede agli Investitori il versamento del controvalore in denaro a fronte della sottoscrizione delle Quote del Fondo.

Il versamento del controvalore in denaro relativo alla sottoscrizione delle Quote del Fondo deve pervenire alla SGR, in un'unica soluzione, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data della rispettiva chiusura della sottoscrizione (ossia dalla data del Primo *Closing*, e in caso di più *closing*, dalla data di ciascun *closing*).

Fatto salvo quanto di seguito indicato, i versamenti relativi all'Importo Sottoscritto devono essere effettuati in Euro, esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante accredito sul conto corrente - indicato nel modulo di sottoscrizione - aperto presso il Depositario, intestato alla SGR e rubricato al Fondo, specificando in causale che trattasi di versamenti delle Quote del Fondo. Per i bonifici i giorni di valuta e i termini di decorrenza sono quelli riconosciuti dalla banca ordinante al Depositario.

In caso di sottoscrizione con la modalità "nominee con integrazione verticale del collocamento" ai sensi del precedente art. 11.3.2, sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento (in Euro):

- assegno bancario o circolare, non trasferibile, emesso dall'Investitore (mandante) all'ordine dell'ente mandatario;
- bonifico bancario disposto da uno dei mandanti, all'ordine dell'ente mandatario;
- addebito su conto corrente presso ente mandatario e a favore di quest'ultimo.

- 12.2 A fronte di ogni sottoscrizione la SGR (ovvero il *nominee*, nei casi di sottoscrizione con con la modalità "nominee con integrazione verticale del collocamento" ai sensi del precedente art. 11.3.2) provvede, (i) a fronte della prima emissione di Quote, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla Data di Inizio Operatività del Fondo; o (ii) a fronte di ciascuna emissione successiva di Quote, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ciascun *closing*, ad inviare al sottoscrittore, a mezzo posta elettronica ovvero fax ovvero posta ordinaria la lettera di conferma dell'avvenuta sottoscrizione recante, tra l'altro:

- informazioni concernenti la somma investita;
- l'importo delle commissioni applicate in relazione alla sottoscrizione (totale e singole voci);
- la classe di Quote attribuita;
- il numero delle Quote attribuite;
- il valore nominale al quale le Quote sono sottoscritte; nonché
- la data di ricevimento da parte della SGR della notizia certa della sottoscrizione.

La SGR invia a ciascun Investitore, a mezzo posta elettronica ovvero fax ovvero posta ordinaria, la lettera di conferma del versamento degli impegni richiamati.

- 12.3 Gli Investitori che risultano essere in ritardo per un numero di giorni superiore a 10 rispetto al termine indicato all'art. 12.1 ("**Investitori Inadempianti**") non vengono ammessi quali Investitori nel Fondo. La SGR ha facoltà di chiedere il recupero sia giudiziale che extragiudiziale dei danni sofferti in relazione all'inadempiamento degli obblighi di versamento.

Articolo 13

Valore nominale di ciascuna Quota, Investimento Minimo, Incremento dell'investimento

Le Quote (sia quelle di classe A, che quelle di classe B che quelle di classe C) hanno un valore nominale di Euro 10.000 (dieci mila) e non sono frazionabili.

L'importo minimo di sottoscrizione iniziale delle Quote del Fondo è pari almeno ad Euro 100.000 (cento mila) per ciascuna classe di Quote ("**Investimento Minimo**").

Qualsiasi incremento dell'investimento successivo a quello iniziale non potrà essere inferiore ad Euro 10.000 (dieci mila) o a suoi multipli.

Articolo 14

Regime delle Spese

14.1 Costi a carico del Fondo

Sono a carico del Fondo la Provvigione di Gestione, la Commissione di *Performance*, i Costi di Investimento, i Costi di Realizzo, le Altre Spese e il Compenso annuo da riconoscere al Depositario, come definite e disciplinate, rispettivamente, nei par. 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5 e 14.1.6.

- 14.1.1 **A.** Fermo restando quanto previsto dalle successive sez. B, C e D, la remunerazione della SGR per l'attività di gestione del Fondo è pari alla somma dei seguenti importi, calcolata al 31 dicembre, al 31 marzo, al 30 giugno ed al 30 settembre di ogni anno (in occasione del calcolo del Valore delle Quote del Fondo):

Classe di Quote	Provvigione di Gestione su base annua in percentuale
Quote di Classe A1	1% (uno per cento) (" Provvigione Quote A1 ");

Quote di Classe A2	1,20% (uno virgola venti per cento) (“ Provvigione Quote A2 ”);
Quote di Classe A2-bis	1,40% (uno virgola quaranta per cento) (“ Provvigione Quote A2-bis ”);
Quote di Classe A3	1,70% (uno virgola settanta per cento) (“ Provvigione Quote A3 ”);
Quote di Classe A4	1,70% (uno virgola settanta per cento) (“ Provvigione Quote A4 ”);
Quote di Classe A5	2,20% (due virgola venti per cento) (“ Provvigione Quote A5 ”);
Quote di Classe B	0,5% (zero virgola cinque per cento (“ Provvigione Quote B ”))

(Provvigione Quote A1, Provvigione Quote A2, Provvigione Quote A2-bis, Provvigione Quote A3, Provvigione Quote A4, Provvigione Quote A5, Provvigione Quote B, congiuntamente, “**Provvigione di Gestione**”).

La **Provvigione di Gestione** è calcolata, per ciascuna Classe di Quote, in funzione del numero dei giorni, come di seguito indicato:

- durante il Periodo di Investimento (con esclusione della eventuale proroga di cui al par. 9.8.2), sulla base dell’Ammontare Totale del Fondo;
- successivamente al termine del Periodo di Investimento ivi inclusa la eventuale proroga di cui al par. 9.8.2, e fino alla completa liquidazione del Fondo, sulla base del minore tra (i) il costo storico delle attività del Fondo e (ii) il valore complessivo delle attività del Fondo, risultante dall’ultimo calcolo del valore delle Quote, rettificato delle plusvalenze non realizzate, rispetto a loro costo storico (sui beni non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato).

I titolari di Quote A che incrementano il proprio investimento nel Fondo fino a raggiungere o superare una delle soglie individuate nel par. 8.2 per singola sottoclasse di Quote A hanno diritto a convertire la propria posizione nella nuova sottoclasse alla data in cui si verifica l’incremento dell’investimento. Pertanto, dalla data in cui si verifica il suddetto incremento dell’investimento, è maturato il diritto alla Provvigione di Gestione nella misura indicata nella tabella che precede, corrispondente alla nuova sottoclasse di appartenenza.

Della diversa imputazione della **Provvigione di Gestione** alle sotto-classi di Quote A e alle Quote B si tiene conto sia in sede di richiesta di versamento che di distribuzione di Introiti a valere sulle differenti sottoclassi di Quote A e sulle Quote B.

B. La Provvigione di Gestione è accantonata nel trimestre di riferimento, è prelevata dalle disponibilità del Fondo ed è pagata in rate trimestrali posticipate a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla comunicazione del valore unitario delle Quote a norma del par. 24.2.

Ai fini del presente Regolamento, per “**Data di Pagamento della Provvigione di Gestione**” si intende ciascuna data di pagamento della Provvigione di Gestione e per “**Periodo di Riferimento della Provvigione di Gestione**” si intende il periodo in relazione al quale è dovuto il pagamento della Provvigione di Gestione alla relativa Data di Pagamento della Provvigione di Gestione.

C. In caso di annullamento di sottoscrizioni, la Provvigione di Gestione è computata, a decorrere dalla comunicazione di inadempimento, sull’Ammontare Totale del Fondo ridotto dell’Importo Sottoscritto relativo alle sottoscrizioni annullate.

D. Il compenso da corrispondere alla SGR è la somma della Provvigione di Gestione più il costo sostenuto per il calcolo del valore delle Quote, che è pari allo 0,03% (zero virgola zero tre per cento) su base annua (con un minimo mensile pari a Euro 1.250,00) incrementato dell’IVA, ove prevista.

14.1.2 La **Commissione di Performance**. Al termine della liquidazione del Fondo il risultato netto della gestione del Fondo derivante dalla liquidazione degli investimenti viene ripartito come segue:

- (i) alla SGR spetta un compenso pari al 20 (venti) per cento del risultato eccedente l’obiettivo di rendimento minimo prefissato e sotto indicato; tale percentuale verrà riportata anche nel rendiconto finale di liquidazione;
- (ii) agli Investitori spetta, pro-quota, il riparto dell’attivo netto liquidato, detratto il compenso di pertinenza della SGR, a norma del presente Regolamento.

Il risultato minimo oltre il quale alla SGR spetterà la commissione di *performance* è fissato nella misura del 5 (cinque) per cento annuo semplice, in quanto tale è il livello di rendimento che ci si attende, tenendo conto della redditività potenziale degli investimenti previsti sia sotto il profilo finanziario che patrimoniale.

Il risultato della gestione del Fondo è espresso dal confronto tra l’ammontare del Fondo inizialmente sottoscritto e versato e l’ammontare dell’attivo netto liquidato maggiorato dagli eventuali proventi distribuiti e dai rimborsi parziali effettuati nel corso della durata del Fondo.

Nel calcolo del risultato di gestione, il patrimonio iniziale del Fondo, i proventi distribuiti ed i rimborsi parziali effettuati vengono capitalizzati secondo il regime di capitalizzazione semplice ad un tasso pari al 5 (cinque) per cento annuo. Si precisa che le Quote B e le Quote C non verseranno la Commissione di *Performance*.

14.1.3 I “**Costi di Investimento**” includono ogni spesa o altro costo sostenuto dal Fondo e/o dagli SPV (ove gli SPV non possano sostenerli direttamente) in relazione a Operazioni di Investimento e/o alla detenzione e/o gestione dei relativi Strumenti da parte del Fondo e/o degli SPV, compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le *business due diligence*, i compensi professionali dovuti per assistenza fiscale, legale, contabile, notarile e ambientale, per perizie immobiliari, le commissioni corrisposte a terzi a qualsiasi titolo, incluse le *origination fee*, gli oneri finanziari e i costi bancari in genere,

indipendentemente dalla circostanza che tali oneri siano iscritti o iscrivibili nella contabilità del Fondo tra i costi capitalizzati, qualsiasi costo o spesa relativo/a all'acquisizione e alla gestione degli Altri Beni (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i compensi spettanti agli Esperti Indipendenti e/o le spese per l'amministrazione, manutenzione e/o ristrutturazione degli immobili, i premi per polizze assicurative).

14.1.4 I “**Costi di Realizzo**” includono tutte le spese sostenute e gli altri costi incorsi dal Fondo o dagli SPV in relazione a Operazioni di Disinvestimento o altri eventi generatori di Introiti inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il compenso per gli Esperti Indipendenti, i costi connessi all'attività di riscossione e i compensi professionali corrisposti a qualunque titolo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli dovuti per assistenza fiscale, legale, contabile, notarile o ambientale, per perizie immobiliari e le commissioni dovute a intermediari.

14.1.5 Sono a carico del Fondo le seguenti ulteriori spese documentate (le “**Altre Spese**”), oltre IVA, ove applicabile:

- (a) gli oneri connessi con l'eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle Quote;
- (b) le spese di redazione e di pubblicazione del valore unitario delle Quote e dei prospetti periodici del Fondo ivi inclusi i costi per i documenti contabili degli SPV (ove l'SPV non possa sostenerli direttamente), i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle Quote;
- (c) le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge e delle disposizioni di vigilanza;
- (d) le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione) e dei documenti contabili degli SPV;
- (e) i Costi per Operazioni Non Concluse limitatamente a quelli connessi con la partecipazione a gare o aste di beni immobili e/o di Crediti;
- (f) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse (es.: spese di istruttoria);
- (g) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- (h) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- (i) il “contributo di vigilanza” che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo.

14.1.6 Il **Compenso annuo da riconoscere al Depositario** per le funzioni da questo svolte è pari a 0,06% (zero virgola zero sei per cento) annuo calcolato sul valore complessivo netto del Fondo, al netto delle plusvalenze non realizzate su beni non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati (rispetto al costo d'acquisto) e della eventuale Provvigione di Gestione e commissioni dovute al Depositario riferite al medesimo periodo, con un minimo di Euro 2.000 (due mila) mensili. Il Compenso del Depositario viene accantonato trimestralmente e prelevato su base semestrale con valuta il giorno 15 del mese successivo al semestre di riferimento.

14.2 Spese a carico della SGR

Sono a carico della SGR:

- (i) le spese dei viaggi effettuati in fase di scouting delle opportunità di investimento, di perfezionamento delle Operazioni di Investimento e di Disinvestimento;
- (ii) gli oneri relativi alla gestione e amministrazione della SGR, compresi quelli relativi a prestazioni professionali rese da terzi in relazione alla gestione e amministrazione della SGR quali, a mero titolo esemplificativo, consulenze fiscali, legali o notarili;
- (iii) compensi per le eventuali prestazioni di consulenza e di collocamento fornite alla SGR in relazione all'attività di promozione del Fondo e ogni altro costo relativo alla raccolta delle sottoscrizioni degli Investitori;
- (iv) ogni ulteriore onere, costo o spesa che non sia espressamente posto a carico del Fondo o degli Investitori.

14.3 Spese a carico degli Investitori

14.3.1 Sono a carico dei singoli Investitori interessati:

- (i) gli interessi di cui al par. 10.2.3;
- (ii) le spese per la consegna di copia del Regolamento successiva alla prima;
- (iii) i costi per l'emissione, spedizione, trasformazione, il frazionamento dei certificati nonché di annullamento dei certificati in caso di Investitori Inadempienti, nonché i costi per la spedizione dei medesimi presso il domicilio degli Investitori richiedenti;
- (iv) le spese di gestione dell'eventuale conto corrente intestato alla SGR da accendere presso il Depositario a fronte del mancato ritiro delle somme rivenienti da operazioni di distribuzione dei proventi, rimborso parziale, o finale;
- (v) le spese relative ai mezzi di pagamento utilizzati, su richiesta degli Investitori, per il rimborso parziale o totale delle Quote o di importi restituiti e per la distribuzione di altri Introiti da parte del Depositario;
- (vi) gli oneri fiscali (imposte e tasse ai sensi di legge) di pertinenza degli Investitori, anche in occasione della distribuzione di Introiti o rimborso di Quote;
- (vii) i diritti fissi connessi alle operazioni di sottoscrizione delle Quote e prelevati in occasione di ogni *closing* per un importo di Euro 10 (dieci);
- (viii) le eventuali spese per il bonifico da eseguire per le distribuzioni agli Investitori.

I costi di cui ai precedenti punti da (ii) a (v) si limitano alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti dalla SGR, anche nei confronti del Depositario, e sono indicati di volta in volta all'Investitore interessato.

Per le operazioni effettuate con la modalità "nominee" con integrazione verticale del collocamento ai sensi del precedente apr. 11.3.2, in luogo delle spese indicate ai numeri (iii), (iv), (v) e (vii) che precedono, viene applicato e trattenuto dal "nominee" un diritto fisso pari al massimo a Euro 20 (venti) per ogni operazione di sottoscrizione e/o di rimborso.

I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico degli Investitori oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

14.4 Commissioni di sottoscrizione a carico degli Investitori

La SGR non applica alcuna commissione di sottoscrizione in relazione alle Quote. Resta ferma la facoltà del soggetto collocatore di cui al par. 8.2, punto (iv) e (v) di applicare eventuali commissioni di sottoscrizione ai sensi delle convenzioni in essere con i propri clienti ma in ogni caso non superiori al 3% (tre per cento) dell'Importo Sottoscritto dalle Quote di Classe A4 e dalle Quote di Classe A5 eventualmente incrementate dei diritti fissi di cui al precedente par. 14.3. Entrambi gli Importi (la commissione di sottoscrizione a favore del soggetto collocatore e i diritti fissi a favore della SGR o del "nominee") si aggiungono all'Importo Sottoscritto.

Articolo 15 **Risultati della Gestione e modalità di ripartizione degli attivi**

15.1 Introiti

Costituiscono introiti di pertinenza del Fondo (gli "**Introiti**") tutti i flussi di cassa a qualunque titolo generati dall'impiego delle somme corrisposte al Fondo quali versamenti o comunque collegati alle Operazioni di Investimento o alle Operazioni di Disinvestimento o a ogni altro investimento di attivi del Fondo, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- (i) gli interessi e gli altri redditi di capitale versati al Fondo in relazione a Strumenti detenuti dal Fondo;
- (ii) i capitali rimborsati al Fondo in relazione a Strumenti detenuti dal Fondo;
- (iii) i dividendi e le altre distribuzioni che il Fondo riceve dagli SPV;
- (iv) le plusvalenze realizzate dal Fondo attraverso Operazioni di Disinvestimento;
- (v) ogni rimborso dei capitali investiti derivante al Fondo da Operazioni di Disinvestimento;
- (vi) ogni altra componente di reddito generata da Operazioni di Investimento ovvero dagli attivi del Fondo.

15.2 Utilizzo degli Introiti

15.2.1 La SGR può, nei limiti previsti dal presente Regolamento, utilizzare gli Introiti:

- (i) per la copertura dei relativi Costi di Realizzo;
- (ii) per finanziare, in tutto o in parte, tutte le spese del Fondo, inclusa la Provvigione di Gestione, ovvero altre obbligazioni a carico del Fondo (per importi già maturati o che la SGR prevede ragionevolmente che matureranno nei 6 (sei) mesi successivi alla data prevista per la distribuzione), nei limiti dell'ammontare degli Introiti di cui ai punti (i), (iii), (iv) e (vi) del par. 15.1;
- (iii) per finanziare, in tutto o in parte, Operazioni di Investimento o Investimenti Successivi ai sensi del presente Regolamento.

15.2.2 Gli Introiti, per la parte non destinata agli impieghi di cui al par. 15.2.1, al netto degli accantonamenti che la SGR ritiene prudente operare a copertura di specifici rischi e al netto di imposte, tasse e/o ritenute ove applicabili, costituiscono “**Importi Allocabili**”.

15.3 Regole relative alla distribuzione degli Introiti

15.3.1 Gli Importi Allocabili a norma del par. 15.2 sono distribuiti agli Investitori a norma del par. 15.4 dalla SGR, una volta chiuse le sottoscrizioni a norma del par. 10.1, con frequenza almeno semestrale (entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data di predisposizione dell’ultima relazione annuale o, se più recente, dell’ultima relazione semestrale di cui al par. 24.3.2, punti (ii) e (iii)) e comunque ogni qualvolta la SGR decida di procedere con tali distribuzioni.

15.3.3 Tutte le operazioni di allocazione e distribuzione di Introiti agli Investitori sono effettuate in Euro.

15.3.4 Il pagamento delle somme oggetto di distribuzione viene effettuato dal Depositario su istruzioni della SGR, mediante accredito sul conto corrente indicato da ciascun Investitore nel modulo di sottoscrizione ovvero nella documentazione fornita ai sensi del par. 26.2, salva la possibilità per l’Investitore di designare per iscritto un nuovo conto corrente, dandone comunicazione scritta alla SGR con un preavviso di almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi rispetto alla data in cui avranno inizio le operazioni di distribuzione. La SGR comunica agli Investitori la data di inizio delle operazioni di distribuzione con un preavviso di almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi.

15.3.5 Qualora, per cause non imputabili alla SGR o al Depositario, non sia possibile effettuare l’accredito delle somme oggetto di distribuzione in conformità al precedente par. 15.3.4 entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di inizio delle operazioni di distribuzione, le somme non riscosse vengono depositate presso il Depositario su un conto intestato alla SGR vincolato al pagamento di somme oggetto di distribuzione e con sottorubriche nominative degli aventi diritto. La SGR comunica per iscritto all’avente diritto l’avvenuto deposito delle somme presso il Depositario, che provvede a trasmetterle al medesimo secondo le istruzioni da quest’ultimo comunicate per iscritto alla SGR. Le somme così accantonate sono improduttive di interessi. I diritti alla riscossione si prescrivono nei termini di cui al successivo par. 15.4.4.

15.4 Distribuzione di Importi Allocabili

15.4.1 La SGR distribuisce una cedola semestrale sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento (semestre precedente).

15.4.2 Se nel semestre di riferimento gli Importi Allocabili sono superiori al 3% (tre per cento) annuo dell’Ammontare Totale del Fondo, sarà distribuito un importo pari al 3% (tre per cento) annuo (1,5% semestrale) dell’Ammontare Totale del Fondo e la distribuzione è a titolo di rimborso parziale di quota.

15.4.3 Se nel semestre di riferimento l’Importo Allocabile è inferiore al 3% (tre per cento) annuo (1,5% semestrale) dell’Ammontare Totale del Fondo, detto importo è distribuito fino a capienza a titolo di rimborso parziale di quota.

15.4.4 Le distribuzioni sono effettuate a tutti gli Investitori in proporzione all'Importo Sottoscritto da ciascuno di essi.

I diritti relativi alle cedole non rimosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.

Articolo 16 **Rimborsi parziali**

La SGR può avvalersi della facoltà di effettuare, nell'interesse degli Investitori, rimborsi parziali pro-quota. In tal caso la SGR deve informare gli Investitori delle Operazioni di Disinvestimento effettuate, precisando fra l'altro le motivazioni che sono alla base della decisione di rimborso, l'importo che si intende rimborsare (indicando, ove si tratti di rimborso parziale, la percentuale messa in distribuzione rispetto al ricavato della Operazioni di Disinvestimento), l'importo rimborsato per ogni Quota e la data di messa in pagamento del rimborso.

Ai fini del presente art. 16 per rimborso parziale pro-quota si intende la restituzione, in favore di un Investitore, a titolo definitivo, di parte dell'Importo Sottoscritto e versato dallo stesso Investitore nel Fondo, calcolata proporzionalmente alle Quote sottoscritte, a fronte di disinvestimenti realizzati e aventi ad oggetto qualsiasi bene o altra attività detenuta dal Fondo o di eccedenze di cassa disponibile, comunque determinate.

Articolo 17 **Criteri di valutazione del Fondo**

- 17.1 Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante delle attività che compongono il relativo patrimonio, al netto delle eventuali passività.
- 17.2 Le attività e le passività del Fondo saranno valutate applicando i criteri stabiliti nelle istruzioni emanate da Banca d'Italia di volta in volta in vigore.
- 17.3 Gli Investitori hanno diritto di ottenere gratuitamente la documentazione relativa ai suddetti criteri di valutazione.

PARTE C - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Articolo 18 **SGR, Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti, Deleghe**

- 18.1 L'attuazione della politica di investimento descritta nel presente Regolamento spetta al consiglio di amministrazione (il "**Consiglio di Amministrazione**" o "**Consiglio**") e al comitato esecutivo costituito in seno al Consiglio (il "**Comitato Esecutivo**"). Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di supervisionare tutte le attività organizzative e regolamentari della SGR, definendo e approvando le relative procedure interne, quali le procedure interne in materia di conflitti di interesse, e assumendo le decisioni che il presente Regolamento riserva alla relativa competenza.

- 18.2 Il Comitato Esecutivo è l'organo primario di gestione del Fondo e, salvo quanto disposto dal par. 18.1, a esso spetta il compito di:
- (i) definire le strategie generali in materia di investimento e disinvestimento del patrimonio del Fondo;
 - (ii) deliberare in merito alle Operazioni di Investimento e Operazioni di Disinvestimento e, più in generale, alle potenziali operazioni di investimento; nonché
 - (iii) deliberare in merito alle politiche di impiego della liquidità del Fondo.
- 18.3 Sia il Consiglio di Amministrazione che il Comitato Esecutivo (nell'ambito delle proprie competenze) possono, ferme le responsabilità di legge, conferire deleghe operative interne a Manager, con facoltà di subdelega a terzi per l'attuazione delle Operazioni di Investimento e delle Operazioni di Disinvestimento e, più in generale, della politica di gestione del Fondo. In sede di conferimento delle deleghe di cui al presente par. 18.3, sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte della SGR.
- 18.4 Ferme le responsabilità della SGR per le Operazioni di Investimento, le Operazioni di Disinvestimento, le relative negoziazioni, l'esercizio dei diritti inerenti gli Strumenti e per ogni altra attività di gestione del Fondo, in ragione della particolare connotazione degli Strumenti e della politica di investimento del Fondo, la SGR potrà avvalersi della collaborazione di soggetti muniti dei requisiti previsti dalla legge quale, ad esempio, licenza per l'attività di recupero stragiudiziale dei crediti ai sensi delle norme vigenti tempo per tempo (anche detenuti/partecipati da Manager).
- 18.5 La SGR potrà, inoltre, delegare a soggetti terzi muniti dei requisiti previsti dalla legge l'attività di gestione degli investimenti (delega di gestione del portafoglio), nei limiti consentiti, e nel rispetto delle modalità previste, dalla normativa tempo per tempo in vigore, fermo restando la tutela dei diritti degli Investitori, a cui sarà data pronta informativa del conferimento della delega mediante pubblicazione sul sito internet della SGR. La suddetta delega non implicherà alcun esonero o limitazione di responsabilità della SGR e sarà munita di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Articolo 19

Compiti e Responsabilità del Depositario

Al Depositario sono affidati in custodia i beni del Fondo (Strumenti e liquidità), in forza di apposita convenzione (“**Convenzione**”).

19.1 Compiti

19.1.1 Il Depositario è incaricato del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla SGR per la gestione del Fondo e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dal TUF e dalle prescrizioni della Banca d'Italia e del Regolamento.

19.1.2 Il Depositario provvede ad espletare le operazioni connesse all'emissione ed al rimborso delle quote presso la propria succursale di Milano, ai sensi del Titolo V, Capitolo I, Sezione II, Par. 2.5, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.

19.1.3 Il Depositario inoltre, a norma del Titolo V, Capitolo VII, Par. 3 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio tiene in deposito gratuito amministrato, secondo le modalità indicate nella convenzione, i certificati cumulativi rappresentativi di una pluralità di quote e provvede, conformemente alle istruzioni della SGR, a compiere ogni operazione necessaria all'emissione e consegna dei certificati singoli, previo rimborso delle spese nella misura e secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

19.2 Delega delle funzioni di custodia

Sotto la propria responsabilità, e previo assenso della SGR, il Depositario ha facoltà di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni di custodia degli Strumenti o altri beni qualora sussista un motivo oggettivo della delega e nel rispetto di ogni altra condizione posta dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Testo Unico. In tal caso, il Depositario dovrà utilizzare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute sia nella selezione che nel costante monitoraggio delle attività del terzo a cui deleghi, in tutto o in parte, le proprie funzioni di custodia.

19.3 Revoca e rinuncia

L'incarico al Depositario, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della SGR.

Il Depositario può a sua volta rinunciarvi con preavviso non inferiore a sei mesi.

L'efficacia della revoca o della rinuncia è in ogni caso sospesa sino a quando:

- un altro soggetto, in possesso dei requisiti di legge, non abbia accettato l'incarico di depositario del Fondo, in sostituzione della precedente;
- la modifica del Regolamento, conseguente alla sostituzione del Depositario non sia stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR;
- gli strumenti finanziari inclusi nel Fondo e le disponibilità liquide di questo non siano trasferiti ed accreditati presso il nuovo depositario.

Articolo 20 **Sostituzione della SGR**

20.1 Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, la sostituzione della SGR può avvenire al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- (i) qualora, durante tutta la vita del Fondo, tanti Investitori A riunitisi in Assemblea ai sensi del successivo Articolo 21 (con i quorum di cui al paragrafo 21.4) votino con delibera dell'Assemblea degli Investitori, a favore della rimozione della SGR dall'incarico;
- (ii) in caso di liquidazione coatta amministrativa o altra procedura di scioglimento della SGR;

- (iii) in caso di revoca dell'autorizzazione alla prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio da parte della SGR, a seguito di provvedimento definitivo e non appellabile; oppure
- (iv) in caso di rinuncia all'incarico da parte della SGR, previo preavviso scritto di almeno 6 (sei) mesi da parte della SGR.

20.2 Qualora si verifichi una delle circostanze indicate nell'art. 20.1 che precede, il Consiglio di Amministrazione della SGR dovrà convocare, entro i successivi 30 Giorni Lavorativi, l'Assemblea degli Investitori affinché questa nomini la nuova SGR (“**Nuova SGR**”) ove non vi abbia già provveduto contestualmente alla delibera sulla sostituzione.

In ogni caso l'Assemblea degli Investitori dovrà nominare la Nuova SGR entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla data della relativa deliberazione o dal verificarsi degli eventi di cui ai precedenti punti (ii), (iii) e (iv) e comunicare, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi da tale nomina, il nome della Nuova SGR alla SGR sostituita.

20.3 In ogni caso, la sostituzione della SGR può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata da Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo; in particolare, l'efficacia della sostituzione è sospesa sino a che la Nuova SGR, individuata secondo le modalità che precedono, non abbia accettato e sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla SGR. Dalla data di efficacia della sostituzione la Nuova SGR è considerata gestore del Fondo a tutti gli effetti del presente Regolamento.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione da parte della Banca d'Italia delle modifiche al Regolamento con la sostituzione della SGR, la SGR ha l'obbligo di vendere alla Nuova SGR, che ha l'obbligo di acquistare, le Quote del Fondo (eventualmente) detenute in adempimento di obblighi derivanti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti al maggior prezzo tra quello risultante dall'ultimo valore unitario delle Quote indicato nella relazione semestrale o nella relazione annuale (di riferimento) e il valore nominale.

20.4 Dalla nomina della Nuova SGR:

- la SGR sostituita cesserà di essere il gestore del Fondo;
- alla SGR sostituita non spetterà alcun compenso per il periodo successivo alla sua rimozione, fermo restando quanto previsto al successivo par. 20.7;
- per tutti gli altri fini del presente Regolamento, la Nuova SGR sarà considerata la “SGR” e continuerà l'attività di gestione del Fondo senza soluzione di continuità.

20.5 La SGR procede alla liquidazione del Fondo qualora:

- (i) l'Assemblea degli Investitori non individui la Nuova SGR;
- (ii) sussistano o emergano cause ostative alla nomina della Nuova SGR.

- 20.6 In ogni caso, gli Investitori dovranno essere prontamente informati della sostituzione della SGR e dovranno essere contestualmente informati, mediante comunicazione scritta, in merito alle ragioni alla base della sostituzione della SGR.
- 20.7 Entro 10 (dieci) giorni dalla data di approvazione da parte di Banca d'Italia delle modifiche al Regolamento con la sostituzione della SGR, la SGR avrà diritto a prelevare dalle disponibilità del Fondo un ammontare pari alla Provvigione di Gestione sino a quel momento maturata. Nella circostanza di cui alla lettera (i) del par. 20.1, la SGR avrà il diritto di prelevare, a titolo di indennità, anche una somma pari a 4 (quattro) rate trimestrali della Provvigione di Gestione, calcolata sull'Ammontare Totale del Fondo.

Articolo 21

Assemblea degli Investitori

Gli Investitori si riuniscono in un'assemblea (l'“**Assemblea degli Investitori**” o l'“**Assemblea**”) per deliberare sulle materie alla stessa riservate ai sensi di legge secondo le regole di funzionamento stabilite dal presente articolo.

21.1 Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea è attribuito il compito di deliberare sulla sostituzione della SGR nei casi previsti al precedente art. 20 del presente Regolamento.

21.2 Convocazione e intervento in Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in Italia, anche al di fuori della sede legale della SGR. La convocazione dell'Assemblea degli Investitori è disposta dal Consiglio di Amministrazione della SGR di propria iniziativa mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle relative materie da trattare (l'“**Avviso di Convocazione**”).

L'Avviso di Convocazione è inviato a tutti gli Investitori mediante comunicazione scritta (via email o via fax o, in assenza, a mezzo posta ordinaria) almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della data fissata per l'Assemblea, ovvero, in caso di particolare urgenza, nel diverso termine stabilito dalla SGR comunque non inferiore a 3 (tre) Giorni Lavorativi.

La convocazione dell'Assemblea degli Investitori è disposta senza indugio dal Consiglio di Amministrazione della SGR ove ne facciano richiesta tanti Investitori che rappresentino almeno il 5 (cinque) per cento del valore delle Quote in circolazione, mediante comunicazione scritta (via email, o via fax o, in assenza, a mezzo raccomandata A/R) inviata al Consiglio di Amministrazione contenente l'elenco degli argomenti da trattare (la “**Richiesta di Convocazione**”).

Hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea degli Investitori i partecipanti che alla data dell'adunanza risultino titolari di Quote.

I partecipanti possono farsi rappresentare nell'Assemblea degli Investitori, giusta delega, anche da terzi. La delega deve essere conferita per iscritto e può essere conferita

solo per una singola adunanza dell'Assemblea degli Investitori. Gli Investitori A non possono delegare la SGR, i suoi soci, i suoi amministratori, sindaci, amministratori delegati, direttori generali e dipendenti di tali soggetti.

Nell'interesse del Fondo e al fine di semplificare lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea degli Investitori, il Consiglio di Amministrazione della SGR potrà procedere alla consultazione per iscritto dell'Assemblea degli Investitori nelle materie di competenza. Le consultazioni effettuate per iscritto ai sensi del presente comma prendono luogo delle riunioni fisiche dell'Assemblea degli Investitori ed hanno i medesimi effetti. Si applicano i quorum previsti al successivo par. 21.4.

Ove il Consiglio di Amministrazione si avvalga della facoltà prevista al precedente comma, la SGR è tenuta a:

- inviare a tutti gli Investitori del Fondo a mezzo fax, posta elettronica o, in assenza, a mezzo posta ordinaria l'ordine del giorno della consultazione e per esteso le relative proposte di deliberazione corredate dalle motivazioni e dall'illustrazione delle stesse, fissando un termine di 30 (trenta) Giorni Lavorativi per la ricezione da parte della SGR della dichiarazione di approvazione o di rifiuto della proposta;
- acquisire per iscritto le approvazioni e i rifiuti degli Investitori del Fondo, restando inteso che, ai fini del meccanismo di consultazione per iscritto, gli Investitori del Fondo che non abbiano fatto pervenire entro il termine indicato la comunicazione di voto alla SGR sono considerati come astenuti rispetto alla proposta o alle proposte di cui all'ordine del giorno;
- comunicare a tutti gli Investitori del Fondo, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal termine fissato per la ricezione delle dichiarazioni, a mezzo fax, posta elettronica o, in assenza, a mezzo posta ordinaria, l'esito della consultazione per iscritto. Dal momento di tale comunicazione, le proposte di cui all'ordine del giorno si intendono approvate o respinte dall'Assemblea degli Investitori.

21.3 Svolgimento dell'Assemblea - Presidente

Alla prima riunione, l'Assemblea degli Investitori nomina il proprio Presidente, che rimane in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato, allo scadere del triennio.

Il Presidente constata il diritto di intervento, la regolare costituzione dell'Assemblea degli Investitori, ne dirige i lavori e la discussione, regolando gli interventi, e le votazioni e proclama l'esito delle stesse. Il Presidente verifica altresì l'esercizio del diritto di voto, accertando l'eventuale presenza di cause sospensive dello stesso. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente può farsi assistere da un segretario, nominato di volta in volta, ai fini della verbalizzazione delle riunioni. Né al Presidente, né al segretario (ove nominato) spetta alcun compenso.

21.4 Quorum costitutivo e quorum deliberativo

L'Assemblea degli Investitori è regolarmente costituita con la presenza di tanti Investitori che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) più una di tutte le Quote A in circolazione.

Ogni Quota attribuisce un voto.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta (cinquanta per cento più una) delle Quote degli intervenuti in Assemblea. Il *quorum* deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 10 (dieci) per cento del valore di tutte le Quote A in circolazione.

L'esercizio del diritto di voto relativo alle Quote che siano state sottoscritte o acquistate, a qualsiasi titolo, dalla SGR, dalle società che la controllano, dai Manager, nonché da altre società del gruppo della SGR, è sospeso per tutto il periodo in cui i suddetti soggetti ne hanno la titolarità. Per il medesimo periodo, tali Quote non contribuiscono a determinare i *quorum* dell'Assemblea ai sensi del presente articolo.

Le deliberazioni dell'Assemblea degli Investitori vengono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, nonché depositate presso la sede sociale della SGR, con comunicazione al Depositario. Esse sono altresì trasmesse alle Autorità di Vigilanza, per la prescritta approvazione, ove previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 22

Partecipazione al Fondo

22.1 Il Fondo è destinato alla sottoscrizione in Italia da parte del pubblico indistinto ivi inclusi gli Investitori Professionali (fatto salvo quanto previsto al par. 8.1 con riferimento alle Quote di classe B e alle Quote di classe C).

La partecipazione al Fondo comporta l'accettazione del presente Regolamento.

22.2 Ad ogni *closing* delle sottoscrizioni, la SGR provvede a determinare il numero delle Quote di classe A1, A2, A2-bis, A3, A4 e A5 o delle Quote di classe B o quelle di classe C da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo della sottoscrizione per il valore nominale di ciascuna rispettiva classe di Quote.

Nel caso in cui si proceda ad emissioni successive al Primo *Closing* la SGR provvede a determinare il numero delle Quote da attribuire a ciascun Investitore Successivo dividendo l'Importo Sottoscritto per il valore nominale della classe di riferimento (Quote A1, A2, A2-bis, A3, A4 e A5 o Quote B o Quote C).

22.3 I versamenti dovranno essere eseguiti in Euro ai sensi dell'art. 12. I versamenti effettuati vengono attribuiti al Fondo il giorno di regolamento dei corrispettivi che coincide con quello di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dall'Investitore.

22.4 A fronte delle sottoscrizioni la SGR provvede ad inviare a ciascun Investitore la conferma delle Quote attribuite unitamente alle altre informazioni ai sensi del par. 12.2.

22.5 La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

Articolo 23

Quote e certificati di partecipazione

23.1 Valore nominale, diritti e data di emissione

Le Quote sono tutte di uguale valore nominale e con uguali diritti, fatta eccezione per quei diritti specifici che il Regolamento collega alle singole classi, o sotto-classi, o al numero di Quote possedute.

Il valore nominale di ciascuna Quota è di Euro 10.000 (dieci mila).

Le Quote sono emesse dalla SGR contestualmente al versamento da eseguirsi ai sensi del par. 12.1 entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data del Primo *closing* ovvero, in caso di più *closing*, dalla data di ciascun *closing*.

23.2 Certificati

Fatto salvo quanto previsto al par. 23.6.1, tutte le Quote sono rappresentate da certificati nominativi.

23.3 Emissione dei certificati

I certificati rappresentativi delle Quote possono essere emessi solo per un numero intero di quote (ossia per importi pari al valore nominale unitario della Quota o suoi multipli).

L'Investitore ha il diritto di richiedere in qualunque momento l'emissione dei certificati nominativi; in tal caso – laddove l'operatività si svolga con la modalità "nominee con integrazione verticale del collocamento" ai sensi del precedente art. 11.3.2 – la SGR iscriverà direttamente l'Investitore nel registro dei partecipanti e conseguentemente cesserà l'operatività tramite il collocatore primario.

23.4 Consegna dei certificati

La predisposizione dei certificati avviene a opera della SGR. I certificati sono avvalorati dal Depositario, che vi provvede su istruzioni della SGR.

Il Depositario mette i certificati a disposizione degli aventi diritto presso la sede di Milano, Piazza Lina Bo Bardi n. 3, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi al versamento al Fondo dell'importo sottoscritto, ovvero, ove espressamente indicato nella richiesta di emissione, provvede all'inoltro al domicilio indicato dall'Investitore nella richiesta, a rischio e spese dello stesso.

La consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere sospesa per il tempo strettamente necessario per la verifica del buon esito dei versamenti effettuati dall'Investitore richiedente e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di regolamento.

23.5 Requisiti di forma

Ogni certificato porta la firma di un amministratore della SGR (che può anche essere riprodotta meccanicamente, purché l'originale sia depositato presso il Registro delle Imprese o registro equivalente ove ha sede legale la SGR) e la firma, per

avvaloramento, del Depositario.

I certificati recano l'indicazione della classe di appartenenza delle Quote che rappresentano.

23.6 Certificato cumulativo

23.6.1 Al momento dell'emissione, e sino a che non siano completati i versamenti relativi alle Quote sottoscritte dagli Investitori, le Quote attribuite a ciascun Investitore sono immesse in un certificato cumulativo, rappresentativo di tutte le Quote appartenenti agli Investitori. Detto certificato viene tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo Investitore.

23.6.2 È comunque fatto salvo il diritto dell'Investitore, una volta completati i versamenti dell'Importo Sottoscritto dagli Investitori, di ottenere in ogni momento l'emissione e la consegna di un certificato rappresentativo di tutte o parte delle Quote di sua pertinenza, immesse nel certificato cumulativo. La richiesta di emissione deve essere inviata alla SGR, con copia al Depositario presso la sede indicata al precedente par. 23.4, mediante lettera raccomandata AR, anticipata a mezzo fax o posta elettronica (se esistenti).

Resta inteso che le Quote possono essere rappresentate, in alternativa al certificato cumulativo, esclusivamente da certificati nominativi.

23.6.3 È facoltà del Depositario procedere in ogni momento, senza oneri per gli Investitori o per il Fondo, al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Investitori.

Articolo 24

Valore unitario delle Quote, scritture contabili e revisione contabile

24.1 Valore Unitario delle Quote

Il valore unitario delle Quote è calcolato con cadenza trimestrale dividendo il valore complessivo netto del Fondo relativo a ciascuna classe di Quote per il numero di Quote della rispettiva classe emesse dal Fondo. Il valore complessivo netto del Fondo è pari al valore netto delle attività che lo compongono ed è calcolato sulla base dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia.

La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri agli Investitori che ne facciano richiesta.

24.2 Comunicazione del Valore Unitario delle Quote

Il valore unitario delle Quote del Fondo è comunicato dalla SGR agli Investitori trimestralmente nei termini indicati al precedente par. 7.2, mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR.

24.3 Prospetti Contabili

24.3.1 La contabilità del Fondo è tenuta dalla SGR, eventualmente avvalendosi di *outsourcer*, nel rispetto di quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

24.3.2 La SGR, con riferimento al Fondo gestito, in aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile e con le stesse modalità, redige i documenti prescritti dalle disposizioni attuative dell'art. 39, comma 2, lett. b) del TUF e, segnatamente, dall'articolo 3 del Decreto. In particolare, la SGR redige:

- (i) il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione del Fondo e le operazioni di emissione e di rimborso delle Quote;
- (ii) la relazione annuale che è messa a disposizione degli Investitori entro 4 (quattro) mesi dalla fine di ogni esercizio annuale ovvero del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;
- (iii) la relazione semestrale che è messa a disposizione degli Investitori entro 2 (due) mesi dalla fine del semestre di riferimento; e
- (iv) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo del Fondo, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle Quote.

24.3.4 La relazione annuale (al 31 dicembre) e la relazione semestrale (al 30 giugno) sono redatte secondo gli schemi tipo e le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, e le relazioni sono messe a disposizione degli Investitori presso la sede della SGR:

- conformemente a quanto previsto ai precedenti punti (ii) e (iii) per quel che concerne le relazioni annuale e semestrale;
- entro il giorno successivo alla sua redazione, per quanto riguarda il prospetto di cui al punto precedente punto (iv).

24.3.5 Gli Investitori hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla SGR, anche a domicilio, ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, copia della relazione annuale e della relazione semestrale. A tal fine gli Investitori possono inoltrare apposita richiesta scritta presso la sede della SGR.

24.4 Revisione Contabile

24.4.1 La contabilità della SGR e del Fondo è soggetta a revisione secondo le norme di legge. La revisione contabile è effettuata da una società di revisione iscritta nel relativo albo.

24.4.2 La società incaricata della revisione legale dei conti rilascia un giudizio sulla relazione annuale.

Articolo 25 Modifiche del Regolamento

25.1 Modifiche di aspetti rilevanti del Regolamento

25.1.1 Eventuali modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR, nell'esclusivo interesse del Fondo e dei suoi Investitori. Le modifiche al Regolamento, approvate dal Consiglio di Amministrazione della SGR vengono sottoposte all'approvazione dell'Autorità di Vigilanza.

25.1.2 Per il caso di modifiche regolamentari determinate da variazioni del disposto legislativo o dei criteri generali predeterminati dalla Banca d'Italia, è attribuita una delega permanente ad un amministratore o al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'adeguamento del testo regolamentare. Il testo così modificato viene portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

25.2 Pubblicazione delle modifiche regolamentari

Le modifiche apportate al Regolamento, dopo l'approvazione dell'Organo di Vigilanza, unitamente al relativo avviso, sono pubblicate sul sito internet della SGR.

Copia del Regolamento nella versione modificata sarà inviata gratuitamente agli Investitori che ne facciano richiesta.

25.3 Termini di efficacia delle modifiche regolamentari

L'efficacia della modifica regolamentare è stabilita dalla SGR tenuto conto dell'interesse degli Investitori.

Articolo 26 Trasferimento delle Quote del Fondo

26.1 Gli Investitori possono trasferire a terzi, a qualsiasi titolo ed in qualunque modo, in tutto o in parte, le Quote del Fondo da essi possedute, nel rispetto dei termini e delle condizioni di seguito illustrate.

26.2 Gli Investitori che intendano cedere, in tutto o in parte, le Quote del Fondo sottoscritte, dovranno darne preventivamente comunicazione per iscritto, alla SGR, specificando il numero di Quote oggetto di trasferimento e tutti i dati del terzo proponente acquirente necessari al fine di verificare che l'acquisizione dello *status* di Investitore non comporti per la SGR alcun danno in termini reputazionali ovvero la violazione del presente Regolamento ovvero delle norme applicabili alla SGR in materia di antiriciclaggio. Qualora la documentazione e/o le informazioni ricevuta/e dalla SGR non sia/siano sufficiente/i a verificare la sussistenza di tali requisiti, la SGR informerà per iscritto l'Investitore, indicando la documentazione e/o le informazioni necessarie per adempiere alle verifiche e agli obblighi di cui sopra. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione o, in caso di richiesta di documentazione aggiuntiva, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione e/o delle informazioni integrativa/e, la SGR dovrà comunicare all'Investitore cedente (motivandolo) il proprio eventuale dissenso relativamente alla cessione/trasferimento.

26.3 Qualora l'Investitore che intenda cedere in tutto o in parte le proprie Quote informi la SGR di tale volontà, comunicando di non aver già individuato un potenziale acquirente, la SGR potrà - nei limiti delle prerogative di investimento minimo riferito a ciascuna Classe e nel rispetto delle vigenti disposizioni e in conformità con le proprie

autorizzazioni - agevolare l'individuazione di potenziali acquirenti sulla base delle eventuali manifestazioni di interesse a divenire Investitore alla stessa pervenute.

Una volta individuato il cessionario, dovrà essere effettuata la comunicazione di cui al par. 26.2.

- 26.4 In caso di cessione delle Quote del Fondo ai sensi del presente articolo, l'acquirente delle Quote del Fondo subentrerà nei diritti e negli obblighi del cedente delle Quote stesse previsti dal TUF, dall'Autorità di Vigilanza e dal presente Regolamento.
- 26.5 Resta inteso che sia l'Investitore cedente, sia il cessionario dovranno mantenere (almeno) il livello di Investimento Minimo stabilito dal presente Regolamento per poter mantenere e/o acquisire (a seconda del caso) la qualifica di Investitore e i connessi diritti ed obblighi.
- 26.6 Le Quote B possono essere trasferite a qualsiasi titolo unicamente ai soggetti che possano essere sottoscriverle e detenerle ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 27

Liquidazione del Fondo e rimborso finale delle Quote

27.1 Liquidazione del Fondo e Liquidazione anticipata

La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine di durata indicato al par. 3.1 della Scheda Identificativa del presente Regolamento o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato ai sensi dei par. 3.2. e 3.3, ovvero, anche prima di tale data nei seguenti casi:

- scioglimento della SGR e/o sua mancata sostituzione nei termini di cui al precedente art. 20 del Regolamento;
- rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo.

27.2 Procedura di liquidazione

27.2.1 La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SGR. La SGR informa preventivamente l'Autorità di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.

27.2.2 Dell'avvenuta delibera viene informata l'Autorità di Vigilanza. La liquidazione del Fondo si compie nel rispetto della legge e delle disposizioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia sulla Gestione Collettiva del Risparmio e, in particolare:

- a partire dalla data della delibera di cui sopra, cessa ogni ulteriore attività di investimento;
- l'avviso di liquidazione del Fondo è comunicato agli Investitori a cura della SGR mediante pubblicazione sul sito internet;
- la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse degli Investitori, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono,

- secondo un piano di smobilizzo predisposto dalla SGR medesima e portato a conoscenza della Banca d'Italia;
- la SGR può effettuare rimborsi parziali anche nel corso della liquidazione;
 - terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri stabiliti per la relazione annuale del Fondo, ove applicabili, e indicando il riparto di pertinenza di ogni Quota tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 15 e di quanto disposto al par. 14.1.2 (Commissione di Performance) del presente Regolamento;
 - la Società di Revisione della SGR e del Fondo provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;
 - il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di distribuzione, che verrà fissato nel rispetto delle norme di legge, sono depositati e affissi nella sede della SGR, nonché inviati agli Investitori.

27.3 Rimborso delle Quote

27.3.1 Il Depositario provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle Quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal rendiconto finale di liquidazione, mediante accredito del relativo importo sul conto corrente intestato all'Investitore indicato nel modulo di sottoscrizione, ovvero successivamente comunicato alla SGR mediante lettera raccomandata A.R., fax o posta elettronica, ovvero - nei casi di operatività con la modalità "nominee con integrazione verticale del collocamento" ai sensi del precedente art. 11.3.2 - per il tramite dell'ente mandatario con uno dei mezzi di pagamento indicati all'art. 12.1.. Con le stesse modalità di procederà anche ai rimborsi parziali delle Quote.

27.3.2 La SGR provvede a rimborsare le Quote agli aventi diritto, secondo i criteri e con le modalità indicate al par. 15 tenuto conto del disposto di cui al par. 14.1.2 (Commissione di Performance), in data non posteriore al 30° (trentesimo) giorno dalla chiusura delle operazioni contabili di liquidazione finale del Fondo che sarà comunque completata entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di durata del Fondo (come eventualmente prorogata ai sensi dei par. 3.2 e 3.3).

Nei casi di operatività con la modalità "nominee con integrazione verticale del collocamento", il Depositario provvede ad accreditare l'ammontare relativo ai rimborsi presso il Conto Tecnico del collocatore primario. Immediatamente dopo l'accredito, il collocatore primario provvede – sotto la propria responsabilità e per pari valuta – al pagamento al sottoscrittore degli importi dei rimborsi al sottoscrittore al netto di spese, commissioni o ritenute ove applicabili. Il pagamento può avvenire:

- per il tramite del collocatore secondario (ente mandatario) al quale il sottoscrittore ha conferito l'apposito mandato, ovvero
- direttamente al sottoscrittore, nel rispetto delle modalità di pagamento dallo stesso richieste, eventualmente per il tramite di un soggetto terzo delegato.

27.3.3 Le somme non riscosse dagli Investitori entro 3 (tre) mesi dalla data di inizio delle operazioni di rimborso verranno depositate presso il Depositario in un conto intestato

alla SGR con l'indicazione che trattasi di averi della liquidazione finale del Fondo con sotto-rubriche nominative degli aventi diritto.

27.3.4 La procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle eventuali somme non riscosse dagli aventi diritto. Tali somme non saranno produttive di interessi per gli aventi diritto.

Articolo 28

Legge applicabile, Foro competente

28.1 Legge applicabile

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

28.2 Foro competente

28.2.1 Tutte le controversie derivanti dal presente Regolamento o comunque sorte in relazione allo stesso, alla sua interpretazione e/o esecuzione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano, con esclusione di ogni altro Foro concorrente.

28.2.2 Nel solo caso in cui l'Investitore rivesta la qualifica di Consumatore, sarà competente l'autorità giudiziaria del luogo in cui l'Investitore/Consumatore abbia la residenza o il domicilio elettivo.